SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144° — Numero 256

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 4 novembre 2003 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

SOMMARIO

Ministero delle attività produttive

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle entrate

Agenzia del territorio

Banca d'Italia

Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 23 ottobre 2003, n. **293.**

Norme sull'Istituto di studi politici «S. Pio V» di Roma.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'Istituto di studi politici «S. Pio V», con sede in Roma, di seguito denominato «Istituto», conservando la natura giuridica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1986, n. 101, è ente di ricerca non strumentale, dotandosi di ordinamento autonomo ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni. L'Istituto ha la finalità di promuovere ed incoraggiare, in Italia ed all'estero, le ricerche e gli studi nelle discipline umanistiche, con particolare riferimento a quelle storico-politiche, nonché ai problemi della società contemporanea.

2. Per il perseguimento dei suoi fini l'Istituto, in particolare:

a) organizza conferenze, congressi, incontri e seminari per incrementare scambi di studio e di esperienze scientifiche;

b) cura la pubblicazione di studi e ricerche;

c) concede borse di studio agli iscritti ai corsi e contributi a studiosi particolarmente qualificati, per ricerche attinenti ai fini istituzionali dell'ente;

d) eroga premi per la ricerca.

3. Per la realizzazione dei suoi compiti, l'Istituto può stipulare accordi di partecipazione e convenzione con istituzioni scientifiche, umanitarie ed economiche, italiane ed estere che operano nei settori di attività indicati al comma 1.

Art. 2.

1. L'Istituto è disciplinato da regolamenti di organizzazione e funzionamento, di amministrazione, finanza e contabilità, ai sensi della citata legge n. 168 del 1989, e successive modificazioni, concernenti anche l'organizzazione scientifica, la dotazione organica ed il trattamento giuridico ed economico del personale docente e non docente occorrente al funzionamento dell'Istituto medesimo.

Art. 3.

1. Per l'espletamento dei suoi compiti, l'Istituto si avvale, oltre che delle rendite del proprio patrimonio, di contributi di amministrazioni pubbliche e di privati.

2. I contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, quantificati dalla tabella C della legge 27 dicembre 2002, n. 289, alla voce «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca-legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: - ART. 1, comma 43» sono aumentati di 1.500.000 euro a decorrere dall'anno 2003, con riserva della predetta cifra a favore dell'Istituto.

3. All'onere derivante dal comma 2, valutato in 1.500.000 euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 ottobre 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 784):

Presentato dal sen. CUTRUFO ed altri il 26 ottobre 2001.

Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione pubblica, beni culturali), in sede referente, il 18 gennaio 2002 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª.

Esaminato dalla 7ª commissione, in sede referente, il 12 marzo 2002, 4 giugno 2002, 8, 15 ottobre 2002 e 5 novembre 2002.

Nuovamente assegnato alla 7ª commissione (Istruzione pubblica, beni culturali), in sede deliberante, l'11 febbraio 2003 con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 7ª commissione, in sede deliberante, il 12 febbraio 2003.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Nuovamente assegnato alla 7ª commissione (Istruzione pubblica, beni culturali), in sede referente, il 12 febbraio 2003 con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 7ª commissione, in sede referente, il 12 febbraio 2003.

Relazione presentata il 12 febbraio 2003 (atto n. 784-1140/A - relatore sen. BIANCONI).

Esaminato in aula il 20 marzo 2003, 1º aprile 2003 ed approvato il 2 aprile 2003 in un testo unico con A.S. 1140 (sen. BATTISTI ed altri).

Camera dei deputati (atto n. 3856):

Assegnato alla VII commissione (Cultura, scienza e istruzione), in sede referente, il 10 aprile 2003 con pareri delle commissioni I, V e XI.

Esaminato dalla VII commissione in sede referente, l'8 e 14 maggio 2003, 4, 18, 25 giugno 2003 e 17 luglio 2003.

Esaminato in aula il 6 ottobre 2003 e approvato l'8 ottobre 2003.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1986, n. 101, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 del 12 aprile 1986 concerne: «Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione "Istituto di studi politici S. Pio V", in Roma».

— La legge 9 maggio 1989, n. 168, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 11 maggio 1989, n. 108, prevede «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica».

Nota all'art. 2:

— Per la legge n. 168/1989 si veda la nota all'art. 1.

Nota all'art. 3:

— La legge 27 dicembre 2002, n. 289, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 2002, n. 305, prevede: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)».

03G0320

LEGGE 27 ottobre 2003, n. **294.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia sulla promozione e la protezione reciproca degli investimenti, fatto ad Ankara il 22 marzo 1995.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia sulla promozione e la protezione reciproca degli investimenti, fatto ad Ankara il 22 marzo 1995.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 ottobre 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI TURCHIA SULLA PROMOZIONE E LA PROTEZIONE RECIPROCA DEGLI INVESTIMENTI

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia (qui di seguito denominate Parti Contraenti),

desiderando creare condizioni favorevoli per migliorare la cooperazione economica tra i due paesi, e in particolar modo per quanto concerne gli investimenti realizzati dagli investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente e

riconoscendo che fornire incoraggiamento e reciproca protezione a tali investimenti, sulla base di Accordi Internazionali, contribuirà a stimolare imprese d'affari che incrementeranno la prosperità delle due Parti Contraenti,

concordano quanto segue:

ARTICOLO 1

Definizioni

Ai fini del presente Accordo: il termine "investimenti" sarà inteso a significare qualsiasi tipo di proprietà investita prima o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo da parte di una persona fisica o giuridica di una Parte Contraente nel territorio dell'altra, in conformità con le leggi, ed i regolamenti di quest'ultima.

Qualsiasi alterazione della forma in cui i beni sono investiti o reinvestiti non influenzerà il loro carattere di investimento.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Senza limitare i concetti di cui sopra, il termine investimento comprende:

a) proprietà mobile ed immobile e qualsiasi altro diritto "in rem" comprese obbligazioni reali su proprietà d'altri, nella misura in cui queste possano essere utilizzate per gli investimenti;

b) azioni, obbligazioni, titoli, partecipazioni azionarie o qualsiasi altra forma di partecipazioni in società associate ad un investimento;

c) credito per somme di denaro e pagamenti d'interessi previsti da accordi creditizi ovvero qualsiasi diritto ad obbligazioni, prestazioni o servizi aventi valore economico associato ad un investimento nonché l'utile reinvestito di cui al paragrafo 5 qui di seguito;

d) diritti d'autore, marchi commerciali, brevetti, progetti industriali ed altri diritti di proprietà industriale e intellettuale, know-how, segreti commerciali, denominazioni depositate ed avviamento;

e) qualsiasi diritto di natura finanziaria conferito per legge o contratto e qualsiasi tipo di licenza, concessione e franchigia emanate ai sensi delle attuali disposizioni che regolano l'esercizio di attività commerciali, ivi comprese la rilevazione, la coltivazione, l'estrazione e lo sfruttamento delle risorse naturali associate ad un investimento.

2. Il termine "investitore" designerà qualsiasi persona fisica o giuridica di una Parte Contraente che ha effettuato, sta effettuando o intende effettuare investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente.

3. Il termine "persona fisica" designa una persona fisica che deriva il suo status di cittadino di una delle due Parti Contraenti dalla legislazione applicabile.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

4. Il termine "persona giuridica" riferito ad una delle due Parti Contraenti indicherà qualsiasi entità creata nel territorio di una delle due Parti Contraenti, e riconosciuta come persona giuridica in conformità con la rispettiva legislazione nazionale, quali istituti pubblici, società, compagnie o partnerships, consorzi o associazioni pubbliche, a prescindere dal fatto che la loro responsabilità sia limitata o meno.

5. Il termine "proventi" sta a designare gli importi resi ovvero realizzati ma non ancora resi da un investimento inclusi in particolare, profitti, utili d'interesse, interessi da capitale investito, dividendi, royalties, proventi relativi a servizi tecnici e d'assistenza, utili reinvestiti, utili di capitale e quote varie.

6. Il termine "territorio" designa il territorio compreso entro i confini e le acque territoriali di ogni Parte Contraente ed anche l'area economica esclusiva e la piattaforma continentale che si estende al di fuori dei limiti delle acque territoriali di ciascuna Parte Contraente, su cui esse hanno o potrebbero avere giurisdizione o diritti di sovranità a scopo di esplorazione, sfruttamento e conservazione di risorse naturali, secondo il diritto internazionale.

ARTICOLO 2

Promozione e protezione degli investimenti

1. Le due Parti Contraenti incoraggeranno gli investitori dell'altra Parte Contraente ad investire nel loro territorio e autorizzeranno tali investimenti in conformità con la loro legislazione.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

2. Le due Parti Contraenti garantiranno in ogni occasione un giusto ed equo trattamento degli investimenti degli investitori dell'altra Parte Contraente. Le due Parti Contraenti garantiranno che la gestione, il mantenimento, il godimento, l'uso, il trasferimento, la conversione, la cessione e la liquidazione degli investimenti effettuati nel loro territorio dagli investitori dell'altra Parte Contraente, nonché le società e ditte in cui tali investimenti sono stati effettuati, non saranno in alcun modo oggetto di misure discriminatorie o ingiustificate.

3. Fatte salve le leggi riguardanti l'ingresso ed il soggiorno degli stranieri, ai cittadini di una delle due Parti Contraenti ed ai loro familiari sarà consentito l'ingresso e il soggiorno nel territorio dell'altra Parte Contraente allo scopo di creare, sviluppare, amministrare o fornire consulenza sulla gestione di un investimento in cui essi, ovvero una società della prima Parte per cui essi lavorano, abbia impegnato o stia per impegnare un investimento.

4. Ciascuna Parte renderà pubbliche tutte le leggi, i regolamenti, le pratiche e le procedure amministrative che riguardano gli investimenti o incidono su di essi.

ARTICOLO 3

Trattamento nazionale e clausola della nazione più favorita

1. Le due Parti Contraenti, all'interno dei confini del proprio territorio, accorderanno agli investimenti ed ai proventi degli investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento non meno favorevole di quello accordato agli investimenti ed ai relativi proventi dei propri investitori o degli investitori di uno stato terzo.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

2. Il trattamento accordato alle attività associate agli investimenti degli investitori di una delle due Parti Contraenti non sarà meno favorevole di quello accordato ad attività analoghe associate agli investimenti effettuati dai propri investitori o dagli investitori di un paese terzo.

3. Le disposizioni dei punti 1 e 2 del presente Articolo non si applicano ad alcun vantaggio o privilegio che una Parte Contraente concede o potrà concedere in futuro a paesi terzi in virtù del loro status di stato membro di Unioni Economiche e Doganali, Associazioni di Mercato Comune, Aree di Libero Scambio, Accordi Regionali o Subregionali o accordi stipulati al fine di evitare la doppia imposizione o per agevolare il commercio frontaliero.

ARTICOLO 4

Risarcimento per danni o perdite

Qualora gli investitori di una delle due Parti Contraenti incorressero in perdite sugli investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente, a causa di guerre od altre forme di conflitto armato, stato di emergenza, rivolta, insurrezione, tumulto o altri eventi analoghi, la Parte Contraente in cui è stato effettuato tale investimento dovrà offrire un adeguato risarcimento. I relativi pagamenti saranno liberamente trasferibili in una valuta convertibile senza indebito ritardo.

Gli investitori interessati riceveranno lo stesso trattamento degli investitori che sono cittadini della Parte Contraente responsabile, e, in tutti i casi contemplati dal precedente paragrafo, riceveranno un trattamento non meno favorevole degli investitori di uno stato terzo.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ARTICOLO 5

Nazionalizzazione o esproprio

1. a) Gli investimenti a cui il presente Accordo fa riferimento non saranno soggetti ad alcuna misura che possa limitare permanentemente o temporaneamente i loro diritti comuni di proprietà, possesso, controllo o godimento, eccetto laddove specificatamente previsto da leggi e sentenze o ordini emanati dai Tribunali e dalle Corti di Giustizia aventi giurisdizione.

b) Gli investimenti degli investitori di una delle due Parti Contraenti non saranno direttamente o indirettamente nazionalizzati, espropriati, requisiti o soggetti ad alcuna misura che ha simile effetto nel territorio dell'altra Parte Contraente tranne che per ragioni pubbliche ovvero di interesse nazionale, contro immediato, completo ed effettivo risarcimento ed a condizione che tali misure siano adottate su base non discriminatoria ed in conformità con tutte le norme e disposizioni legali.

c) Il giusto risarcimento sarà equivalente al valore effettivo di mercato dell'investimento immediatamente precedente al momento in cui la decisione di nazionalizzare o espropriare sia stata annunciata o resa pubblica, e sarà calcolato secondo parametri internazionalmente riconosciuti. Ogni qualvolta vi siano difficoltà nell'accertamento del valore di mercato, il risarcimento sarà calcolato in base ad una giusta valutazione degli elementi costitutivi e distintivi dell'azienda, nonchè delle componenti e dei risultati delle attività dell'azienda stessa. Il risarcimento includerà gli interessi calcolati al più alto tasso d'interesse applicabile di crediti pubblici interni del Tesoro della Parte interessata alla data del pagamento e decorrenti dalla data di nazionalizzazione o esproprio alla data di

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

pagamento. Nel caso in cui non fosse possibile raggiungere un accordo tra l'investitore e la Parte Contraente responsabile, l'ammontare del risarcimento sarà calcolato in base alla procedura di composizione delle controversie prevista dall'articolo 9 del presente Accordo. Appena il risarcimento sarà stato determinato dovrà essere prontamente pagato e dovrà essere rilasciata l'autorizzazione al rimpatrio in valuta convertibile.

ARTICOLO 6

Rimpatrio di Capitali, Profitti e Proventi

1. Ciascuna Parte Contraente garantirà che, dopo che gli investitori hanno ottemperato a tutti gli obblighi fiscali, possano trasferire quanto segue all'estero senza indebito ritardo, in qualsiasi valuta convertibile ed al tasso di cambio prevalente applicabile alla data del trasferimento:

a) somme capitali ed aggiuntive impiegate per mantenere ed incrementare gli investimenti;

b) profitti netti, dividendi, royalties, spese per assistenza e servizi tecnici, interessi ed ogni altro utile;

c) i proventi derivanti dalla vendita o dalla liquidazione totale o parziale di un investimento;

d) i fondi per il rimborso dei prestiti contratti per un investimento ed i relativi interessi;

e) la remunerazione e gli assegni percepiti dai cittadini dell'altra Parte Contraente per il lavoro dipendente o i servizi prestati in relazione ad un investimento effettuato nel suo territorio, nella quantità e nel modo prescritti dalla legislazione e dalle norme nazionali vigenti;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

f) i pagamenti di cui alle disposizioni degli Articoli 4 e 5 del presente Accordo.

2. Pur prendendo in considerazione le disposizioni dell'Articolo 3 del presente Accordo, le Parti Contraenti si impegnano ad applicare ai trasferimenti di cui al paragrafo 1 del presente Articolo lo stesso trattamento accordato agli investimenti effettuati dagli investitori di uno stato terzo, se quest'ultimo è più favorevole.

3. Ferme restando le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, ciascuna Parte Contraente può mantenere le leggi e le normative

(a) relative alle procedure da seguire per i trasferimenti consentiti dal presente Articolo, a condizione che tali procedure siano completate senza indebito ritardo dalla parte interessata e non pregiudichino la sostanza dei diritti enucleati ai paragrafi 1 e 2;

(b) che richiedano un attestato relativo ai trasferimenti valutari.

4. Ai fini del presente Accordo, "senza indebito ritardo", riferito ai trasferimenti, indica che deve essere possibile effettuare tali trasferimenti il più rapidamente possibile, conformemente alle normali procedure relative alle transazioni commerciali.

ARTICOLO 7

Surrogazione

Nel caso in cui una Parte Contraente, ovvero una sua istituzione, abbia concesso garanzia contro rischi non commerciabili per gli investimenti effettuati da un suo investitore nel territorio dell'altra Parte Contraente ed abbia effettuato il pagamento secondo la garanzia, l'altra

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Parte Contraente riconoscerà il trasferimento dei diritti di tale investitore alla Parte Contraente che garantisce, e la sua surrogazione non sarà superiore ai diritti originali. Per quanto riguarda il trasferimento dei pagamenti da effettuare alle Parte Contraente, ovvero alle sue istituzioni, in virtù di tale surrogazione, si applicheranno le disposizioni degli Articoli 4, 5 e 6 del presente Accordo.

ARTICOLO 8

Composizione delle controversie fra investitori e Parti Contraenti

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere fra una Parte Contraente e gli investitori dell'altra Parte Contraente, ivi comprese quelle relative all'indennizzo in caso di espropriazione, nazionalizzazione, requisizione o misure analoghe e le controversie sull'ammontare dei relativi pagamenti saranno, nella misura del possibile, composte amichevolmente.

2. Qualora tale controversia non possa essere composta amichevolmente entro sei mesi dalla data in cui sia stata presentata la richiesta scritta, l'investitore interessato potrà demandare la disputa, a sua discrezione:

a) a qualsiasi procedura di composizione delle controversie applicabile, precedentemente concordata, in conformità con la legislazione interna applicabile;

b) alla Corte della Parte Contraente, di qualsiasi istanza, avente giurisdizione territoriale;

c) ad un Tribunale Arbitrale ad hoc, in conformità con le Norme di Conciliazione e Arbitrato della "Commissione ONU sulla Legislazione Commerciale Internazionale" (UNCITRAL).

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Per quanto riguarda l'arbitrato dell'UNCITRAL, questo si svolgerà in conformità con gli standard di Arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite sulla Legislazione sul Commercio Internazionale (UNCITRAL), ai sensi della Risoluzione 31/98 del 15 dicembre 1976, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, e con le seguenti disposizioni:

vi saranno tre Arbitri, e se non sono cittadini delle Parti Contraenti saranno cittadini di stati che intrattengono relazioni diplomatiche con entrambe le Parti Contraenti;

d) il "Centro Internazionale per la Composizione delle Controversie sugli Investimenti", per la richiesta delle procedure di conciliazione o arbitrato previste dalla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 sulla "Composizione delle Controversie sugli Investimenti fra stati e cittadini di altri stati", ogni qualvolta, ovvero non appena entrambe le Parti Contraenti vi abbiano fatto validamente ricorso.

Ciascuna Parte Contraente acconsente pertanto di sottoporre alle procedure dell'UNCITRAL o dell'ICSID, sopra menzionate, le controversie relative agli investimenti che dovessero insorgere fra una Parte Contraente e gli investitori dell'altra Parte Contraente.

3. Il lodo arbitrale emesso con le procedure scelte dall'investitore interessato sarà definitivo e vincolante per tutte le parti in causa. Ciascuna Parte Contraente si impegna a dare esecuzione al lodo, in conformità con la propria legislazione nazionale. Il riconoscimento e l'esecuzione della decisione del Tribunale Arbitrale nei territori delle Parti Contraenti saranno conformi alla loro rispettiva legislazione nazionale, nel rispetto delle Convenzioni Internazionali in materia di cui esse sono parte.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

4. Le due Parti Contraenti si asterranno dal negoziare attraverso i canali diplomatici ogni questione relativa a qualsiasi procedura arbitrale o giudiziaria eventualmente istituita finchè tali procedure non siano state completate, ed una delle Parti Contraenti non abbia ottemperato alla decisione del Tribunale Arbitrale od alla sentenza del tribunale entro i termini previsti dalla decisione o dalla sentenza, ovvero qualsiasi altro termine previsto dalla legislazione internazionale o interna applicabile al caso in questione.

ARTICOLO 9

Composizione delle controversie fra le Parti Contraenti

1. Le controversie che potrebbero insorgere fra le Parti Contraenti relativamente all'interpretazione ed all'applicazione del presente Accordo saranno, per quanto possibile, composte amichevolmente attraverso i canali diplomatici.

2. Nel caso in cui la controversia non possa essere composta entro tre mesi dalla data in cui la Parte Contraente informi per iscritto l'altra Parte Contraente essa sarà su richiesta di una di esse, sottoposta ad un Tribunale Arbitrale ad hoc, in conformità con le disposizioni del presente Articolo.

3. Il Tribunale Arbitrale sarà costituito nel modo seguente: entro due mesi dal ricevimento della richiesta di arbitrato, ciascuna Parte Contraente dovrà designare un membro del Tribunale. I due membri dovranno quindi scegliere un cittadino di uno stato terzo, che fungerà da Presidente. Il Presidente dovrà essere nominato entro tre mesi dalla data di nomina degli altri due membri.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

4. Qualora entro i termini previsti dal paragrafo 3 del presente Articolo le nomine non siano state concordate, una delle due Parti Contraenti, in mancanza di qualsiasi altro accordo, può rivolgersi al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia per procedere alle nomine entro tre mesi. Nel caso in cui il Presidente della Corte fosse un cittadino di una delle due Parti Contraenti, ovvero gli fosse impossibile esercitare detta funzione, la richiesta dovrà essere rivolta al Vice-Presidente della Corte. Nel caso in cui quest'ultimo fosse un cittadino di una delle Parti Contraenti, ovvero gli fosse impossibile per qualsiasi motivo svolgere detta funzione, il membro della Corte Internazionale di Giustizia che segue per ordine di anzianità e che non sia cittadino di una delle due Parti Contraenti sarà invitato ad effettuare le nomine.

5. Il Tribunale Arbitrale prenderà la sua decisione a maggioranza dei voti, e la sua decisione sarà vincolante. Ciascuna Parte Contraente sosterrà le spese del proprio arbitro e dei suoi onorari durante i procedimenti arbitrali. Le spese per il Presidente ed i restanti oneri saranno sostenuti in parti eguali dalle due Parti Contraenti.

6. Il tribunale disporrà di tre mesi dalla data della scelta del Presidente per concordare norme procedurali conformi alle altre disposizioni del presente Accordo. In mancanza di tale accordo, il tribunale chiederà alla Corte Internazionale di Giustizia di designare le norme procedurali, tenendo conto delle norme delle procedure arbitrali internazionali generalmente riconosciute.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ARTICOLO 10

Applicazione di altre norme

1. Qualora una questione sia disciplinata sia dal presente Accordo che da un altro Accordo Internazionale di cui entrambe le Parti Contraenti siano parte, ovvero dal diritto internazionale generale, alle Parti Contraenti ed ai loro investitori si applicheranno, caso per caso, le disposizioni più favorevoli.

2. Ogni qualvolta, in conformità con le leggi, i regolamenti, le disposizioni o i contratti specifici una delle Parti Contraenti abbia accordato agli investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento più vantaggioso di quello previsto dal presente Accordo, verrà accordato il trattamento più favorevole.

ARTICOLO 11

Entrata in vigore

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data in cui entrambe le Parti Contraenti avranno notificato reciprocamente di aver svolto le rispettive procedure costituzionali.

ARTICOLO 12

Durata e scadenza

1. Il presente Accordo resterà in vigore per 10 anni a partire dalla data in cui le procedure costituzionali di cui all'Articolo 11 siano state svolte e verrà tacitamente rinnovato per ulteriori periodi di 5 anni, a meno che una delle due Parti non lo denunci dandone avviso scritto un anno prima della scadenza.

2. In relazione agli investimenti effettuati precedentemente alla data di scadenza del presente Accordo, come previsto dal presente Articolo 12, le disposizioni degli Articoli da 1 a 10 rimarranno in vigore per un ulteriore periodo di cinque anni successivi alle date precedentemente menzionate.

IN FEDE DI CIO' i sottoscritti, debitamente autorizzati all'uopo dai rispettivi governi, hanno firmato il presente Accordo.

REDATTO ad Ankara il ventiduesimo giorno di Marzo millenovecentonovantacinque in tre copie, una in italiano, una in turco ed una in inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione prevarrà il testo inglese.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI TURCHIA

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE
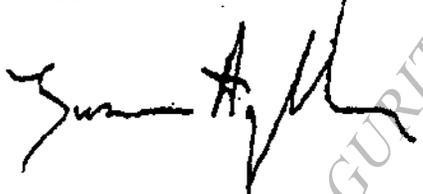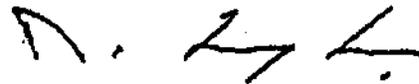
AGREEMENT BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC

AND

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF TURKEY

ON THE

RECIPROCAL PROMOTION AND PROTECTION OF INVESTMENTS

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Turkey (hereafter referred to as the Contracting Parties),

desiring to establish favourable conditions for improved economic cooperation between the two countries, and especially for investment by investors of one Contracting Party in the territory of the other Contracting Party and

acknowledging that offering encouragement and mutual protection to such investments, based on International Agreements, will contribute towards stimulating business ventures that will foster the prosperity of both Contracting Parties,

Hereby agree as follows:

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Article 1

Definitions

For the purposes of this Agreement:

1. The term "investment", shall be construed to mean any kind of property invested before or after the entry into force of this Agreement by a natural or juridical person of one Contracting Party in the territory of the other, in conformity with the laws and regulations of the latter.

Any alteration in the form in which assets are invested or re-invested shall not affect their character as an investment.

Without limiting the generality of the foregoing, the term "investment" comprises:

a) movable and immovable property, and any other rights in rem including, insofar as they may be used for investment purposes, real securities on others' property;

b) shares, debentures, stocks, equity holdings or any other form of participation in companies connected with an investment;

c) credit for sums of money and interest payments arising under loan agreements or any right for obligations, performances or services having an economic value connected with an investment, as well as reinvested income as defined in paragraph 5 hereafter;

d) copyrights, commercial trade marks, patents, industrial designs and other intellectual and industrial property rights, know-how, trade secrets, trade names and goodwill;

e) any right of a financial nature accruing by law or by contract and any licence, concession and franchise issued in accordance with current provisions governing the exercise of business activities, including prospecting for, cultivating, extracting and exploiting natural resources connected with an investment.

2. The term "investor" shall be construed to mean any natural or juridical person of a Contracting Party who effected, is effecting, or intending to effect, investments in the territory of the other Contracting Party.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

3. The term "natural person", means natural person deriving his status as national of either Contracting Party according to its applicable law.

4. The term "juridical person", in reference to either Contracting Party, shall be construed to mean any entity established in the territory of one of the Contracting Parties, and recognized as juridical person in accordance with the respective national legislation such as public establishments, companies or partnerships, public trusts or associations regardless of whether their liability is limited or otherwise.

5. The term "returns", means the amounts that have been yielded or have realised but not yet yielded by an investment, including in particular, profits, interest income, income from invested capital, dividends, royalties, returns for assistance and technical services, reinvested income, capital gains and miscellaneous fees.

6. The term "territory" designates the land within the land boundaries and the territorial waters of each Contracting Party as well as the exclusive economic zone and the continental shelf that extends outside the limits of the territorial waters of each of the Contracting Parties, over which they have or could have jurisdiction or sovereign rights for the purposes of exploration, exploitation and conservation of natural resources, pursuant to international law.

Article 2

Promotion and Protection of Investment

1. Both Contracting Parties shall encourage investors of the other Contracting Party to invest in their territory, and shall authorize these investments in accordance with their legislation.

2. Both Contracting Parties shall at all times ensure fair and equitable treatment of the investments of investors of the other Contracting Party. Both Contracting Parties shall ensure that the management, maintenance, enjoyment, use, transfer, conversion, disposal and liquidation of investments effected in their territory by investors of the other Contracting Party, as well as the companies and firms in which these investments have been made, shall in no way be subject to unjustified or discriminatory measures.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

3. Subject to the laws relating to the entry and sojourn of aliens, nationals of either Party and members of the families shall be permitted to enter and to remain in the territory of the other Party for the purpose of establishing, developing administering or advising on the operation of an investment to which they, or a company of the first Party that employs them, have committed or are in the process of committing investment.

4. Each Party shall make public all laws, regulations, administrative practices and procedures that pertain to or affect investments.

Article 3

National Treatment and The Most Favoured Nation Clause

1. Both Contracting Parties, within the bounds of their own territory, shall offer investments effected by, and the income accruing to, investors of the other Contracting Party no less favourable treatment than that accorded to investment affected by, and income accruing to, its own investors or investors of Third States.

2. The treatment accorded to the activities connected with the investments of investors of either Contracting Party shall not be less favourable than that accorded to similar activities connected with investments made by their own investors or by investors of any Third Country.

3. The provisions of 1 and 2 of this Article do not apply to any advantages or privileges which one Contracting Party grants or may grant at some future time to Third States by virtue of its membership in Customs or Economic Unions, Common Market Associations, Free Trade Areas, Regional or Subregional Agreements, or Agreements entered into in order to prevent double taxation or to facilitate frontier trade.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Article 4

Compensation for Damages or Losses

Should investors of one of the two Contracting Parties incur losses in their investments in the territory of the other Contracting Party, due to war or other forms of armed conflict, state of emergency, revolt, insurrection, riot or other similar events, the Contracting Party in which the affected investment has been made shall offer adequate compensation. Compensation payments shall be freely transferable in a convertible currency without undue delay.

The investors concerned shall receive the same treatment as the investors who are nationals of the Contracting Party having liability, and, at all events as defined in the previous paragraph, shall be treated no less favourably than investors of Third States.

Article 5

Nationalization or Expropriation

a) The investments to which this Agreement relates shall not be subject to any measure which might limit permanently or temporarily their joined rights of ownership, possession, control or enjoyment, except where specifically provided by law and by judgements or orders issued by Courts or Tribunals having jurisdiction.

b) Investments of investors of one of the Contracting Parties shall not be directly or indirectly nationalized, expropriated, requisitioned or subjected to any measures having similar effects in the territory of the other Contracting Party, except for public purposes, or national interest, against immediate, full and effective compensation, and on condition that these measures are taken on a non-discriminatory basis and in conformity with all legal provisions and procedures.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

c) The just compensation shall be equivalent to the effective market value of the investment immediately prior to the moment in which the decision to nationalize or expropriate is announced or made public, and shall be calculated according to internationally acknowledged evaluation standards. Whenever there are difficulties in ascertaining the market value, the compensation shall be calculated on the basis of a fair appraisal of establishment's constitutive and distinctive elements as well as of the firm's activities components and results. Compensation shall include interest calculated at the highest applicable interest rate of internal public borrowings of the Treasury of the concerned Party at the date of payment, accruing from the date of nationalization or expropriation to the date of payment. In the event of failure to reach an agreement between the investor and the Contracting Party having liability, the amount of the compensation shall be calculated following the settlement of dispute procedure provided by Article 9 of this Agreement. Once the compensation has been determined, is shall be paid promptly and authorization for its repatriation in convertible currency issued.

Article 6

Repatriation of Capital, Profits and Income

1. Each of the Contracting Parties shall guarantee that, after investors have complied with all their fiscal obligations, they can transfer the following abroad without undue delay in any convertible currency and at the prevailing exchange rate applicable on the date of transfer:

a) capital and additional capital amounts used to maintain and increase investments;

b) net income, dividends, royalties, payments for assistance and technical services, interests and any other profits;

c) the proceeds of the total or partial sale or liquidation of an investment;

d) funds to repay loans relating to an investment and interest due thereon;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

e) remuneration and allowances paid to nationals of the other Contracting Party in respect of subordinate work and services performed in relation to an investment effected in its territory, in the amount and manner prescribed by current national legislation and regulations;

f) payments deriving by the provisions of articles 4 and 5 of this Agreement.

2. While considering the provisions of Article 3 of this Agreement, the Contracting Parties undertake to apply to the transfers mentioned in paragraph 1 of this Article, the same treatment that is accorded to investments effected by investors of a Third State, if this is more favourable.

3. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1. and 2., either Contracting Party may maintain laws and regulations (a) prescribing procedures to be followed concerning transfers permitted by this Article, provided that such procedures are completed without undue delay by the concerned Contracting Party and do not impair the substance of the rights set forth in paragraphs 1. and 2.; (b) requiring reports of currency transfers.

4. For the purposes of this Agreement "without undue delay" as related to transfers, means that it shall be possible to perform such transfers as rapidly as possible in accordance with normal commercial transaction procedures.

Article 7

Subrogation

In the event that one Contracting Party or any of its institutions has provided an insurance guarantee in respect of non-commercial risks for investments effected by one of its investors in the territory of the other Contracting Party, and has made payments on the basis of that guarantee, the other Contracting Party shall recognize the assignment of the rights of the insured investor to the Contracting Party guarantor and its subrogation shall not exceed the original rights. In relation to the transfer of payments to the Contracting Party or its Institution by virtue of such subrogation, the provisions of Articles 4, 5 and 6 of this Agreement shall apply.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Article 8

Settlement of Disputes between Investors and the Contracting Parties

1. Any disputes arising between a Contracting Party and the investors of the other, including disputes relating to compensation for expropriation, nationalization, requisition or similar measures and disputes relating to the amount of the relevant payments shall be settled amicably, as far as possible.

2. In the event that such a dispute cannot be settled amicably within six months from the date of a written application, the investor in question may submit the dispute, at his discretion, for settlement to:

a) any previously agreed applicable dispute settlement procedures, according the internal applicable law;

b) the Contracting Party's Court, at all instance, having territorial jurisdiction;

c) an ad hoc Arbitration Tribunal, in accordance with the Conciliation and Arbitration Rules of the "UN Commission on International Trade Law" (UNCITRAL);

In relation to UNCITRAL arbitration, it shall be conducted in accordance with Arbitration Standards of the United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL), pursuant to Resolution 31/98 of 15th December 1976 adopted by the United Nations General Assembly, and with the following provisions:

There shall be three Arbitrators, and if they are not nationals of the Contracting Parties they shall be nationals of States which have diplomatic relations with both Contracting Parties.

d) the "International Centre for the Settlement of Investment Disputes", for the application of the concilation or arbitration procedures provided by the Washington Convention of 18th March 1965 on the "Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of other States", whenever, or as soon as both Contracting Parties have validly acceded to it.

Each Contracting Party hereby consents to submit to the afore mentioned UNCITRAL or ICSID procedures any investments dispute arising between that Contracting Party and investors of the other Contracting Party.

3. The arbitration awards granted through the procedure which has been selected by the investor concerned shall be final and binding for all parties in dispute. Each Contracting Party commits itself to execute the award according to its national law. The acknowledgment and the enforcement of the decision to the Arbitration Tribunal in the territories of the Contracting Parties shall be governed by their respective national legislation in accordance with the relevant International Conventions to which they are Parties.

4. Both Contracting Parties shall refrain from negotiating through diplomatic channels any matter relating to any arbitration procedure or judicial procedures that may have been instituted until these procedures have been concluded, and one of the Contracting Parties has failed to comply with the ruling of the Arbitration Tribunal or the judgement of the court of law within the terms prescribed by the ruling or the judgement, or any other terms that derive from international or internal law applicable to the case at issue.

Article 9

Settlement of Disputes between the Contracting Parties

1. Any disputes which may arise between the Contracting Parties relating to the interpretation and application of this Agreement shall, as far as possible, be settled amicably through diplomatic channels.

2. In the event that the dispute cannot be settled within three months from the date on which one of the Contracting Parties notifies, in writing, the other Contracting Party, the dispute shall, at the request of one of them, be laid before an ad hoc Arbitration Tribunal as provided in this Article.

3. The Arbitration Tribunal shall be constituted in the following manner: within two months from the receipt of the request for arbitration, each Contracting Party, shall appoint a member of the Tribunal. These two members shall then select a national of a Third State to act as Chairman. The Chairman shall be appointed within three months, from the date on which the other two members are appointed.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

4. If the appointments have not been agreed within the time provided by paragraph 3. of this Article, either of the Contracting Parties, in default of any other arrangement, may apply to the President of the International Court of Justice to make the appointments within three months. In the event that the President of the Court is a national of one of the Contracting Parties or he is otherwise prevented from discharging the said function, the application shall be made to the Vice President of the Court. If the Vice-President of the Court is a national of one the Contracting Parties or he is equally prevented from discharging the said function for any reason, the most senior member of the International Court of Justice, who is not a national of one of the Contracting Parties, shall be invited to make the appointments.

5. The Arbitration Tribunal shall rule with a majority vote, and its decisions shall be binding. Both Contracting Parties shall pay the costs of their own arbitrator and of their own costs at the hearings. The President's costs and any other costs shall be divided equally between the Contracting Parties.

6. The tribunal shall have three months from the date of the selection of the Chairman to agree upon rules of procedure consistent with the other provisions of this agreement. In the absence of such agreement, the tribunal shall request the International Court of Justice to designate rules of procedure, taking into account generally recognized rules of international arbitral procedure.

Article 10

Application of other Provisions

1. Whenever any issue is governed both by this Agreement and by another International Agreement to which both the Contracting Parties are parties, or whenever it is governed otherwise by general international law, the most favourable provisions, case by case, shall be applied to the Contracting Parties and their investors.

2. Whenever, as a result of laws, regulations, provisions or specific contract, one of the Contracting Parties has adopted a more advantageous treatment for the investors of the other Contracting Party than that provided in this Agreement, they shall be accorded that more favourable treatment.

Article 11

Entry into Force

This Agreement shall become effective on the date on which both Contracting Parties have notified each other of the effected performance of their respective constitutional procedures.

Article 12

Duration and Expiry Date

1. This agreement shall remain effective for 10 years from the date in which the constitutional procedures indicated in Article 11 have been effected, and it shall be tacitly renewed for further periods of 5 years, unless either Contracting Party terminates it by giving prior written notice thereof one year before any expiry date.

2. In the case of investments effected prior to the expiry dates of the present agreement, as provided in this Article 12, the provisions of Articles 1 to 10 shall remain effective for a further five years after the aforementioned dates.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed the present Agreement.

DONE AT Ankara, this twentysecond day of March... one thousand nine hundred and ninety five, in three copies, one in Turkish, one in Italian and one in English, all texts being authentic. In case of divergence of interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF TURKEY

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2206):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI) il 16 aprile 2003.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 27 maggio 2003 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª e 10ª.

Esaminato dalla 3ª commissione, in sede referente, il 17 e 18 giugno 2003.

Relazione presentata il 25 giugno 2003 (atto n. 2206/A - relatore sen. PIANETTA).

Esaminato in aula e approvato il 24 luglio 2003.

Camera dei deputati (atto n. 4221):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 31 luglio 2003 con pareri delle commissioni I, II, V, VI, X e XIV.

Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il 16 e 30 settembre 2003.

Esaminato in aula il 20 ottobre 2003 e approvato il 23 ottobre 2003.

03G0319

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 settembre 2003.

Accoglimento del ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto dalla sig.ra Maria Giuseppina Puviani.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, recante «semplificazioni dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi»;

Visto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla sig.ra Maria Giuseppina Puviani per l'annullamento del provvedimento del Corpo di polizia municipale di Modena n. 30324 del 7 aprile 1999;

Vista la legge 5 marzo 1990, n. 46, recante «Norme per la sicurezza degli impianti»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447, recante «Regolamento di attuazione della legge n. 46 del 5 marzo 1990»;

Visto il parere del Consiglio di Stato n. 1377/2001, espresso nella adunanza della Sezione terza del 22 gennaio 2002;

Su proposta del Ministro delle attività produttive;

Decreta:

È accolto il ricorso proposto dalla sig.ra Maria Giuseppina Puviani.

Dato a Roma, addì 16 settembre 2003

CIAMPI

MARZANO, *Ministro delle attività produttive*

03A11836

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 ottobre 2003.

Proroga dello stato di emergenza nel territorio della regione Lazio interessato da eccezionali eventi atmosferici nel mese di agosto 2002.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 agosto 2002, con il quale, è stato dichiarato, fino al 31 agosto 2003, lo stato di emergenza nel territorio delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto per gli eventi atmosferici dei mesi di luglio e agosto 2002 e nel territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana e Umbria interessato da eccezionali eventi atmosferici nel mese di agosto 2002;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 ottobre 2003, con il quale, lo stato di emergenza, nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia per gli eventi atmosferici dei mesi di luglio e agosto 2002 e nel territorio delle regioni Abruzzo, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana e Umbria interessato da eccezionali eventi atmosferici nel mese di agosto 2002, è stato prorogato fino al 30 agosto 2004;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza sopra richiamata è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Considerato che sono tuttora in corso gli interventi di natura emergenziale, necessari al soccorso ed all'assistenza della popolazione colpita dai predetti eventi ed alla rimozione delle situazioni di pericolo;

Ritenuto quindi che la predetta situazione emergenziale persiste, e che ricorrono, quindi, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga degli stati di emergenza;

Vista la nota del 7 ottobre 2003 della regione Lazio;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 ottobre 2003;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza, nel territorio della regione Lazio interessato da eccezionali eventi atmosferici nel mese di agosto 2002, è prorogato fino al 30 agosto 2004.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 2003

Il Presidente: BERLUSCONI

03A11817

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 ottobre 2003.

Proroga dello stato di emergenza nel territorio della provincia del Verbano-Cusio-Ossola, interessato da situazioni di rischio conseguenti al fenomeno di invaso epiglaciale nel ghiacciaio del Belvedere del Monte Rosa.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 giugno 2002, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2002, lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Verbano-Cusio-Ossola interessato da situazioni di rischio conseguenti al fenomeno di invaso epiglaciale nel ghiacciaio del Belvedere del Monte Rosa, nonché il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 dicembre 2002, con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 30 settembre 2003;

Vista la nota dell'assessore regionale del Piemonte ai lavori pubblici, difesa del suolo, protezione civile e patrimonio in data 23 settembre 2003;

Considerato che a seguito delle attività di monitoraggio effettuate nell'invaso epiglaciale nel ghiacciaio del Belvedere del Monte Rosa è emerso che le condizioni geomorfologiche dell'area per effetto della piena glaciale attualmente in corso e del relativo movimento del ghiacciaio, possono modificarsi, restringersi o interrompersi con ogni conseguente possibilità del formarsi del lago anche nella prossima stagione;

Ritenuta la necessità di continuare ad assicurare iniziative di carattere straordinario, volte a fronteggiare il contesto di assoluta criticità venutosi a creare, anche con riferimento alla indispensabilità della adozione urgente di misure di sicurezza;

Ritenuto quindi che ricorrono nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato d'emergenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 ottobre 2003;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è prorogato, fino al 31 luglio 2004, lo stato di emergenza nel territorio della provincia del Verbano-Cusio-Ossola, interessato da situazioni di rischio conseguenti al fenomeno di invaso epiglaciale nel ghiacciaio del Belvedere del Monte Rosa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 2003

Il Presidente: BERLUSCONI

03A11818

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 2 ottobre 2003.

Variante al programma ordinario di edilizia penitenziaria.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 1 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133, con il quale è stato autorizzato uno stanziamento di lire 100 miliardi per la costruzione, il completamento, l'adeguamento e la permuta di edifici destinati ad istituti di prevenzione e pena;

Visto l'art. 4 della citata legge 12 dicembre 1971, n. 1133;

Visto l'art. 1 della legge 1° luglio 1977, n. 404, con il quale è stato aumentato di lire 400 miliardi lo stanziamento previsto dall'art. 1 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133;

Visto l'art. 25 della legge 24 aprile 1980, n. 146, con il quale è stata autorizzata l'ulteriore complessiva spesa di lire 150 miliardi per l'attuazione del programma di intervento di cui alle suddette leggi 12 dicembre 1971, n. 1133 e 1° luglio 1977, n. 404;

Visto l'art. 20 della legge 20 marzo 1981, n. 119, con il quale l'autorizzazione di spesa di cui al citato art. 25 della legge 24 aprile 1980, n. 146, è stata elevata a complessive lire 1.200 miliardi;

Visto l'art. 4 della legge 7 marzo 1985, n. 99, con il quale è stata autorizzata l'ulteriore spesa di lire 500 miliardi, destinata esclusivamente al completamento di quelle opere già avviate, in base al programma costruttivo predisposto ai sensi dell'art. 4 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133, e art. 20 della legge 20 marzo 1981, n. 119;

Visto l'art. 13 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, con il quale è stata autorizzata l'ulteriore spesa di lire 1.000 miliardi, da destinare al completamento anche funzionale delle opere già avviate, in base al programma costruttivo predisposto ai sensi dell'art. 1 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133, e dell'art. 20 della legge 30 marzo 1981, n. 119;

Visto l'art. 7 della legge 22 dicembre 1986, n. 910, con il quale sono stati autorizzati l'ulteriore spesa di lire 1.600 miliardi, da destinare al completamento, anche funzionale, delle opere già avviate o anche da avviarsi, nonché lo slittamento di lire 100 miliardi autorizzati con la succitata legge 28 febbraio 1986, n. 41, dall'anno 1987 all'anno 1988;

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, con la quale gli stanziamenti disposti con le predette leggi 28 febbraio 1986, n. 41, art. 13, e 22 dicembre 1986, n. 910, art. 7, relativi agli esercizi finanziari 1987 e 1988 sono stati rimodulati;

Vista la legge 24 dicembre 1988, n. 541, con la quale gli stanziamenti disposti con le predette leggi 28 febbraio 1986, n. 41, art. 13, e 22 dicembre 1986, n. 910, art. 7, relativi agli esercizi finanziari 1989, 1990 e 1991 sono stati rimodulati;

Vista la legge 31 dicembre 1991, n. 415, con la quale gli stanziamenti disposti con le precedenti leggi 28 febbraio 1986, n. 41, art. 13, e 22 dicembre 1986, n. 910, art. 7, sono stati rimodulati;

Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 500, con la quale la rimanenza degli stanziamenti disposti con le precedenti leggi 28 febbraio 1986, n. 41, art. 13, e 22 dicembre 1986, n. 910, art. 7, è stata rimodulata;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 538, con la quale la rimanenza degli stanziamenti disposti con le precedenti leggi 28 febbraio 1986, n. 41, art. 13, e 22 dicembre 1986, n. 910, art. 7, è stata rimodulata;

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 725, con la quale la rimanenza degli stanziamenti disposti con le precedenti leggi 28 febbraio 1986, n. 41, art. 13, e 22 dicembre 1986, n. 910, art. 7, è stata rimodulata;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 550, con la quale la rimanenza degli stanziamenti disposti con le precedenti leggi 28 febbraio 1986, n. 41, art. 13, e 22 dicembre 1986, n. 910, art. 7, e il decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425, è stata rimodulata;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 663, con la quale la rimanenza degli stanziamenti disposti con le precedenti leggi 28 febbraio 1986, n. 41, art. 13, e 22 dicembre 1986, n. 910, art. 7, è stata rimodulata;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 450, con la quale la rimanenza degli stanziamenti disposti con la precedente legge 22 dicembre 1986, n. 910, art. 7, è stata rimodulata;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 449, con la quale la rimanenza degli stanziamenti disposti con la precedente legge 22 dicembre 1986, n. 910, art. 7, è stata rimodulata;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, con la quale è stata autorizzata l'ulteriore spesa di lire 45 miliardi, da destinare al completamento, anche funzionale, delle opere già avviate o anche da avviarsi, e con la quale la rimanenza degli stanziamenti disposti con la precedente legge 22 dicembre 1986, n. 910, art. 7, è stata rimodulata;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, con la quale è stata autorizzata l'ulteriore spesa di lire 800 miliardi, da destinare al completamento, anche funzionale, delle opere già avviate o anche da avviarsi, e con la quale la

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

rimanenza degli stanziamenti disposti con la precedente legge 22 dicembre 1986, n. 910, art. 7, è stata rimodulata;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, con la quale è stata autorizzata l'ulteriore spesa di € 51.646.000, da destinare al completamento, anche funzionale, delle opere già avviate o anche da avviarsi, e con la quale la rimanenza degli stanziamenti disposti con la precedente legge 23 dicembre 2000, n. 388, è stata rimodulata;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, con la quale la rimodulazione degli stanziamenti disposta con la precedente legge 28 dicembre 2001, n. 448, è stata così confermata:

esercizio finanziario 2003, € 51.646.000;

esercizio finanziario 2004, € 327.950.000;

Visto il decreto interministeriale 3 giugno 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 20 settembre 2002;

Visto il verbale dell'adunanza del 19 febbraio 2003 del comitato paritetico per l'edilizia penitenziaria, che vincolava l'emissione del presente decreto al parere favorevole della seconda Commissione giustizia sul piano straordinario pluriennale di interventi di edilizia penitenziaria, di cui all'art. 6 della legge 14 novembre 2002, n. 259, riguardante la realizzazione dei nuovi istituti penitenziari di Varese e di Pordenone con le procedure della locazione finanziaria e l'ampliamento della C.R. di Milano Bollate;

Visto il parere favorevole reso dalla seconda Commissione giustizia in data 28 luglio 2003 sul piano straordinario pluriennale di cui sopra;

Considerato che occorre provvedere alle assegnazioni di somme dovute per oneri obbligatori, indennità di esproprio, lodo arbitrale per i seguenti istituti: Trani c.c., Palermo «Pagliarelli» c.c., Cremona-Vigevano-Pavia-Monza c.c., Como c.c., Milano «Bollate» c.r., Spoleto c.c., Benevento c.c., Roma «Rebbibia» c.c., Torino «Le Vallette» c.c., Fossano c.r.;

Considerato che occorre provvedere all'integrazione dei fondi per il completamento della costruzione della nuova casa circondariale di Rieti;

Considerato che occorre provvedere all'integrazione dei fondi per il completamento della ristrutturazione dei seguenti istituti: Genova «Marassi» c.c., Lecco c.c., Bergamo c.c.;

Considerato che si rende necessario inserire in programma la realizzazione di interventi sulle seguenti strutture esistenti: Paola c.c. e Trani c.c.;

Considerato che occorre provvedere alla riduzione dell'accantonamento di fondi per l'attività di progettazione per gli interventi di progettazione delle opere del presente programma;

Considerato che a seguito della legge 27 dicembre 2002, n. 289, occorre necessariamente procedere alla rimodulazione dei finanziamenti in precedenza assentiti;

Ritenuto che per provvedere a quanto in premessa occorre emanare il presente decreto che costituisce provvedimento di variazione del programma originario;

Decreta:

Il programma di edilizia penitenziaria è variato come segue.

È inserita in programma la realizzazione di interventi sulle seguenti strutture esistenti: Paola c.c. e Trani c.c.

Viene stabilito il seguente ordine di priorità di realizzazione degli istituti inseriti nel programma di edilizia penitenziaria, fatta salva la possibilità di parziali deroghe in relazione a concrete prospettive di permuta e/o locazione finanziaria: Rieti c.c., Marsala c.c., Savona c.c., Rovigo c.c., Sassari c.c., Cagliari c.c. c.r., Tempio Pausania c.c., Forlì c.c., Oristano c.c., Varese c.c., Pordenone c.c., Camerino c.c., Sala Consilina c.c., Pinerolo c.c., Sciacca c.c., Lanusei c.c., Paliano c.r., Modica c.c., Nola c.c., Avezzano c.c., Mistretta c.c., Catania c.c., Trento c.c., Bolzano c.c.

Sono approvate le seguenti assegnazioni per oneri obbligatori, indennità di esproprio, lodo arbitrale, relativi ai seguenti istituti:

Trani c.c.	€ 41.558,13
Palermo «Pagliarelli» c.c.	€ 4.396.273,71
Cremona-Vigevano-Pavia-Monza c.c.	€ 1.253.056,05
Como c.c.	€ 1.596.417,98
Milano «Bollate» c.r.	€ 1.036.780,84
Spoleto c.c.	€ 262.163,00
Benevento c.c.	€ 66.614,69
Roma «Rebbibia» c.c.	€ 31.051,13
Torino «Le Vallette» c.c.	€ 24.815,91
Fossano c.r.	€ 18.512,09

Sono approvati i seguenti finanziamenti da prelevarsi dai fondi di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289:

Roma «Regina Coeli» c.c.	€ 3.632.552,00	esercizio	2003
Venezia c.c.	€ 3.615.000,00	«	2003
Massa c.r.	€ 3.357.000,00	«	2003
La Spezia c.c.	€ 6.184.000,00	«	2003
Fossano c.r.	€ 6.184.000,00	«	2003
Lecco c.c.	€ 1.136.205,00	«	2003
Bergamo c.c.	€ 1.000.000,00	«	2003
Trani c.c.	€ 1.250.000,00	«	2004
Paola c.c.	€ 800.000,00	«	2003
	€ 700.000,00	«	2004
TOTALE . . .	€ 1.500.000,00		
Genova «Marassi» c.c.	€ 2.200.000,00	«	2004
Rieti c.c. - costruzione nuovo istituto penitenziario	€ 10.010.000,00	«	2003
	€ 8.150.000,00	«	2004
TOTALE . . .	€ 18.160.000,00		

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Marsala c.c. - costruzione nuovo istituto penitenziario	€ 10.329.000,00	esercizio	2004
Savona c.c. - costruzione nuovo istituto penitenziario	€ 40.283.000,00	«	2004
Rovigo c.c. - costruzione nuovo istituto penitenziario	€ 36.668.000,00	«	2004
Sassari c.c. - costruzione nuovo istituto penitenziario	€ 53.711.000,00	«	2004
Cagliari c.c. c.r. - costruzione nuovo istituto penitenziario	€ 57.843.000,00	«	2004
Tempio Pausania c.c. - costruzione nuovo istituto penitenziario	€ 33.053.000,00	«	2004
Forlì c.c. - costruzione nuovo istituto penitenziario	€ 39.767.000,00	«	2004
Oristano c.c. - costruzione nuovo istituto penitenziario	€ 36.152.000,00	«	2004
Accantonamento per oneri di progettazione	€ 7.000.000,00	«	2003

Tutti gli interventi di cui al presente decreto rivestono carattere di urgenza e la loro esecuzione deve essere accompagnata da particolari misure di sicurezza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni ed ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 2, lettera *i)* del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche ed integrazioni.

Per effetto del presente decreto la disponibilità dei fondi stanziati con legge 28 dicembre 2001, n. 448 di cui al decreto interministeriale 3 giugno 2002 e dei fondi di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, risulta di € 7.844.000,00.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 ottobre 2003

Il Ministro della giustizia
CASTELLI

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
LUNARDI

Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 2003
Ministeri istituzionali, registro n. 12 Giustizia, foglio n. 140

03A11837

DECRETO 23 ottobre 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento delle attività presso l'Ufficio del Giudice di pace di Misilmeri - Proroga dei termini di decadenza.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la nota del presidente della Corte di appello di Palermo in data 6 giugno 2003 prot. n. P/2003/14430/VM, dalla quale risulta che l'Ufficio del Giudice di pace di Misilmeri non è stato in grado di funzionare regolarmente nei giorni 2 e 3 maggio 2003 a causa della disinfestazione dei locali;

Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento delle attività presso l'Ufficio del Giudice di pace di Misilmeri nei giorni 2 e 3 maggio 2003 a causa della disinfestazione dei locali, i termini di decadenza per il compimento di atti presso il detto ufficio o a mezzo di personale addettovi, scadenti nel periodo sopra indicato o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 23 ottobre 2003

p. *Il Ministro:* VIETTI

03A11879

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 12 settembre 2003.

Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni concernente la razionalizzazione e l'organizzazione delle amministrazioni pubbliche;

Visti gli articoli 47-*bis*, 47-*ter* e 47-*quater* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, introdotti dall'art. 11 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, con cui è stato emanato il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero della salute e in particolare l'art. 6, comma 3, che demanda al decreto ministeriale di cui all'art. 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988,

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

n. 400, e successive modificazioni e integrazioni, la definizione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero della salute;

Preso atto che, in particolare, il citato decreto del Presidente della Repubblica all'art. 6, comma 4, stabilisce la nuova dotazione organica del Ministero, risultante dalla sommatoria della dotazione dirigenziale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 giugno 1998, ridotta di un posto dirigenziale di primo livello nel ruolo sanitario, e della dotazione organica delle aree funzionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2001, tenendo conto delle consistenze risultanti dall'applicazione dei provvedimenti attuativi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000, concernente individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria;

Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2001 di individuazione degli incarichi conferibili ai dirigenti di primo livello del ruolo sanitario;

Considerato che ai sensi dell'art. 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, occorre provvedere alla definizione delle posizioni dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali con decreto ministeriale di natura non regolamentare;

Considerato che la direzione degli uffici dirigenziali non generali può essere affidata esclusivamente a dirigenti di seconda fascia;

Vista la decisione 2002/986/CE della Commissione, del 13 dicembre 2002, recante modifica della decisione 2001/881/CE che stabilisce l'elenco dei posti di ispezione frontalieri riconosciuti ai fini dei controlli veterinari sui prodotti e sugli animali provenienti dai Paesi terzi e della decisione 2002/459/CE che stabilisce l'elenco delle unità della rete informatizzata ANIMO;

Acquisite le proposte del capo del Dipartimento della qualità, del capo del Dipartimento dell'innovazione e del capo del Dipartimento della prevenzione e della comunicazione;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative il 23 luglio 2003;

Decreta:

CAPO I

ORGANIZZAZIONE GENERALE DEI DIPARTIMENTI

Art. 1.

Organizzazione degli uffici dei Dipartimenti

1. Presso ognuno dei tre Dipartimenti, alle dirette dipendenze del capo del Dipartimento, sono istituiti i seguenti uffici di livello dirigenziale non generale, con i compiti per ciascuno di essi indicati:

Ufficio I - Affari generali - Conferenza dei capi Dipartimento: affari generali e segreteria; supporto al capo Dipartimento per l'organizzazione della Conferenza dei capi Dipartimento e della Conferenza dipartimentale e dei direttori generali; supporto al capo Dipartimento per l'assegnazione e l'ottimizzazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali; redazione bilancio e budget dipartimentali; collegamento con gli altri Dipartimenti per le attività interdipartimentali; coordinamento delle attività interdirezionali; attività relative al perseguimento degli obiettivi fissati nella direttiva del Ministro; adempimenti in tema di valutazione dei direttori generali; archivio e protocollo;

Ufficio II - Programmazione e controllo: supporto al capo del Dipartimento per le attività di indirizzo, coordinamento, programmazione e controllo del Dipartimento; controllo di gestione; programmazione dei fabbisogni di risorse umane, finanziarie e strumentali del Dipartimento; controllo dello stato di avanzamento rispetto agli obiettivi dipartimentali e ministeriali e formulazione delle ipotesi previsionali; verifica degli atti di maggiore rilevanza; supporto ai direttori generali ed ai responsabili degli uffici nella predisposizione dei piani e programmi di attività; predisposizione e aggiornamento degli indicatori e dei relativi grafici per le relazioni sullo stato di attuazione degli obiettivi; proposte di interventi correttivi;

Ufficio III - Sistemi di qualità e valutazione: supporto al capo del Dipartimento per la valutazione delle attività delle Direzioni generali del Dipartimento; supporto per le questioni da trasmettere al Consiglio superiore di sanità e alla Conferenza Stato-regioni; verifica dell'adeguamento alle direttive comunitarie; coordinamento delle funzioni ispettive nelle materie di competenza del Dipartimento; supporto al capo Dipartimento per le attività di promozione e mantenimento di relazioni con gli organi competenti dell'Unione europea ed extraeuropea per la trattazione di aspetti inerenti al Dipartimento.

2. Sono determinate nel numero complessivo di dodici le funzioni di consulenza, studio e ricerca alle dirette dipendenze dei capi Dipartimento, da conferire a dirigenti di seconda fascia.

CAPO II

DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ

Art. 2.

Direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli essenziali di assistenza e dei principi etici di sistema

1. La Direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli essenziali di assistenza e dei principi etici di sistema è articolata nei seguenti uffici di livello dirigenziale:

Ufficio I - Affari generali: segreteria del direttore generale; gestione del personale della Direzione e vigilanza sulle modalità di svolgimento dei rapporti di lavoro; gestione finanziaria e contabile; programmazione e verifica dell'attività della Direzione generale;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

coordinamento con il controllo di gestione dipartimentale; gestione del centro documentazione e dell'attività editoriale della Direzione generale; contenzioso;

Ufficio II - Programmazione sanitaria, Piano sanitario nazionale, livelli essenziali di assistenza: principi di organizzazione del Servizio sanitario nazionale (SSN); predisposizione del Piano sanitario nazionale (PSN) dei piani di settore aventi rilievo e applicazione nazionale; coordinamento dei provvedimenti di attuazione e verifica del conseguimento degli obiettivi; rapporti con le strutture sanitarie pubbliche e private e con le università; definizione e monitoraggio dei Livelli essenziali di assistenza (LEA); individuazione e monitoraggio delle prestazioni e delle attività di assistenza in relazione agli interventi richiesti ed ai livelli di reddito; rapporti con la sanità militare;

Ufficio III - Qualità delle attività e dei servizi: criteri e requisiti per l'esercizio, l'autorizzazione, la certificazione e l'accreditamento delle attività sanitarie; classificazione delle prestazioni e dell'attività ospedaliera e ambulatoriale; scheda di dimissione ospedaliera; programma nazionale per la qualità e criteri di valutazione; linee guida per i percorsi diagnostico-terapeutici; programmazione coordinata degli interventi rivolti alla valorizzazione dei centri di eccellenza sanitaria; verifica delle liste di attesa; carta dei servizi; promozione dello sviluppo e verifica sulla diffusione dell'istituto della certificazione di qualità.

Ufficio IV - Analisi e gestione finanziaria, controllo, budget: acquisizione, verifica e validazione dei dati economici; analisi e definizione del fabbisogno sanitario; analisi della mobilità sanitaria e della disciplina della sua compensazione; istruttoria e monitoraggio dei programmi speciali previsti dal Piano sanitario nazionale; analisi economico-finanziaria della spesa e delle sue componenti per la relazione sulla situazione economica del Paese; supporto alla Commissione per la spesa farmaceutica; determinazione dei criteri generali per la remunerazione delle prestazioni del SSN; designazione dei rappresentanti del Ministero della salute nei collegi sindacali delle ASL;

Ufficio V - Principi etici di sistema: vigilanza sul rispetto e la tutela dei principi etici di sistema; rapporti con il Consiglio superiore di sanità; coordinamento attività e predisposizione documentazione per il portale; fondi integrativi del SSN;

Ufficio VI - Federalismo: coordinamento del trasferimento di competenze dal Ministero alle regioni; raccordo con organismi o altre amministrazioni centrali per l'attuazione del federalismo; rapporti con lo Stato Città del Vaticano e con il Sovrano militare ordine di Malta; personale comandato ai sensi dell'art. 5, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 791 e dell'art. 4, comma 2, della legge 1° febbraio 1989, n. 37; poteri ispettivi e sostitutivi;

Ufficio VII - Patrimonio immobiliare e tecnologico delle strutture del Servizio sanitario nazionale: programmazione e monitoraggio degli interventi per la valorizzazione e la qualificazione della rete dell'offerta sanitaria; osservatorio per gli investimenti strutturali e tecnologici in sanità; fondi strutturali europei;

Ufficio VIII - Attività amministrativa per la corresponsione di indennizzi ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 210: funzioni di competenza statale in materia di indennizzi a soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie e da contagio con sangue e suoi derivati infetti;

Ufficio IX - Attività medico-legale: attività di consulenza medico legale ad altri organi dello Stato, anche giurisdizionali.

2. Nella Direzione generale opera il nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

3. Le funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca della Direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema sono determinate nel numero di quattro, conferibili a dirigenti di seconda fascia.

Art. 3.

Direzione generale delle risorse umane e professioni sanitarie

1. La Direzione generale delle risorse umane e delle professioni sanitarie è articolata nei seguenti uffici di livello dirigenziale:

Ufficio I - Affari generali: segreteria del direttore generale; gestione del personale della direzione e vigilanza sulle modalità di svolgimento dei rapporti di lavoro; gestione finanziaria e contabile; programmazione e verifica dell'attività della direzione generale; coordinamento con il controllo di gestione dipartimentale; rapporti con le organizzazioni del volontariato; individuazione delle figure professionali sanitarie e dei relativi profili;

Ufficio II - Assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante: coordinamento dei Servizi di assistenza sanitaria al personale navigante (SASN) e relativa attività medico legale; correlati rapporti giuridici, economico-finanziari e convenzionali; comitato di rappresentanza degli assistiti; idoneità psico-fisica al volo; formazione del personale navigante in materia di pronto soccorso; centri di pronto soccorso aeroportuale; commissione medica di appello avverso i giudizi di inidoneità permanente al volo;

Ufficio III - Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie: attività di segreteria della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie;

Ufficio IV - Personale del Servizio sanitario nazionale: stato giuridico del personale del Servizio sanitario nazionale; questioni generali relative al personale sanitario a rapporto convenzionale; approvazione statuti e regolamenti degli enti di cui all'art. 4, comma 12, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche e integrazioni; riconoscimento dei titoli

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

conseguiti in Paesi esteri afferenti alle professioni sanitarie infermieristiche, tecnico-sanitarie, tecniche della prevenzione ed alla professione sanitaria ostetrica;

Ufficio V - Formazione continua: promozione delle attività di formazione continua attraverso programmi organici di formazione permanente, aggiornamento professionale e sperimentazione di nuove metodologie didattiche; formazione manageriale; formazione a distanza; segreteria della Commissione nazionale per la formazione continua ed attuazione delle determinazioni della Commissione, ivi compresi gli atti conseguenti agli accordi Stato-regioni e province autonome di Trento e Bolzano; gestione della banca dati degli eventi formativi accreditati dallo Stato e dalle regioni; rapporti con le società medico scientifiche e relative federazioni;

Ufficio VI - Deontologia delle professioni sanitarie: vigilanza e controllo su ordini e collegi: vigilanza su pubblicità e informazione sanitaria, compresa l'attività sanzionatoria; costituzione in giudizio nei procedimenti dinanzi alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie; rapporti con le professioni non costituite in ordini ed attività non regolamentate; tariffe professionali;

Ufficio VII - Programmazione dei fabbisogni del Servizio sanitario nazionale e riconoscimento dei titoli: programmazione dei fabbisogni quali-quantitativi del personale sanitario con lauree specialistiche e programmazione del numero complessivo degli specialisti da formare nelle scuole di specializzazione; programmazione dei fabbisogni quali-quantitativi del personale sanitario con diploma di laurea; programmi di formazione in medicina generale; attuazione del diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi all'interno dell'Unione europea; riconoscimento dei titoli conseguiti in Paesi terzi da medici, odontoiatri, farmacisti e veterinari;

Ufficio VIII - Ricorsi straordinari e contenzioso giurisdizionale: istruttoria dei ricorsi straordinari al Capo dello Stato e predisposizione dei decreti di decisione; giudizi innanzi agli organi giurisdizionali e rapporti con l'Avvocatura generale dello Stato per la costituzione in giudizio e la difesa dell'Amministrazione.

2. Dipendono dalla Direzione generale delle risorse umane e professioni sanitarie gli uffici, di livello dirigenziale non generale, di assistenza sanitaria al personale navigante (SASN) di Genova e Napoli, con competenza, rispettivamente, per il Nord e Centro Italia e per il Sud Italia e le Isole.

3. Le funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca della Direzione generale delle risorse umane e delle professioni sanitarie sono determinate nel numero di cinque, conferibili a dirigenti di seconda fascia.

Art. 4.

Direzione generale del sistema informativo

1. La Direzione generale del sistema informativo è articolata nei seguenti uffici di livello dirigenziale:

Ufficio I - Affari generali: segreteria del direttore generale; gestione del personale della direzione e vigilanza sulle modalità di svolgimento dei rapporti di lavoro; gestione finanziaria e contabile; programmazione e verifica dell'attività della Direzione generale; coordinamento con il controllo di gestione dipartimentale; contenzioso;

Ufficio II - Direzione statistica: controllo sui flussi informativi ed elaborazione dei dati statistici relativi all'attività del Servizio sanitario nazionale; adempimenti relativi al Sistema statistico nazionale (SISTAN); studi e ricerche statistiche; relazione sullo stato sanitario nazionale del Paese; gestione di osservatori e centri di documentazione;

Ufficio III - Coordinamento, sviluppo e gestione del Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS): segreteria della cabina di regia del NSIS; pianificazione strategica; predisposizione studi di fattibilità; sviluppo e gestione del livello nazionale del NSIS; coordinamento delle azioni di cambiamento; studi di nuovi modelli e sperimentazioni innovative concernenti il Servizio sanitario nazionale; presidio del sistema di sicurezza del NSIS;

Ufficio IV - Coordinamento, sviluppo e gestione del sistema informativo ministeriale: pianificazione strategica, progettazione, sviluppo e gestione dei sistemi informativi di supporto alle attività del Ministero; studi di nuovi modelli e sperimentazioni innovative concernenti il Sistema informativo del Ministero; gestione della sicurezza e degli accessi; gestione tecnica del sito istituzionale del Ministero; sistema informativo della biblioteca;

Ufficio V - Tecnologie e infrastrutture: gestione dell'infrastruttura tecnologica; definizione e valutazione delle soluzioni architetturali, tecnologiche e di interconnessione col sistema informativo della Pubblica amministrazione; ricerca e studio delle nuove soluzioni e opportunità derivanti dalle innovazioni tecnologiche;

Ufficio VI - Monitoraggio dei contratti del sistema informativo sanitario: monitoraggio dei contratti informatici e telematici di grande rilievo; coordinamento delle attività di formazione ed aggiornamento informatico.

2. Le funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca della Direzione generale del sistema informativo sono determinate nel numero di cinque, conferibili a dirigenti di seconda fascia.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Art. 5.

Segreteria generale del Consiglio superiore di sanità

1. Nell'ambito del Dipartimento, la segreteria generale del Consiglio superiore di sanità è articolata in un ufficio centrale di livello dirigenziale ed in cinque segreterie tecniche per ciascuna sezione del Consiglio.

2. L'ufficio centrale ha la denominazione e svolge le funzioni appresso indicate:

Ufficio centrale: segreteria del direttore generale; gestione del personale della direzione e vigilanza sulle modalità di svolgimento dei rapporti di lavoro; attività amministrativa e generale per il funzionamento del Consiglio e delle sezioni; gestione finanziaria e contabile; programmazione e verifica dell'attività della Direzione generale; coordinamento con il controllo di gestione dipartimentale.

3. Nell'ambito della segreteria generale del Consiglio superiore di sanità è istituita una funzione di consulenza, studio e ricerca, conferibile a dirigente di seconda fascia.

CAPO III

DIPARTIMENTO DELL'INNOVAZIONE

Art. 6.

Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici

1. La Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici è articolata nei seguenti uffici di livello dirigenziale:

Ufficio I - Affari generali: segreteria del direttore generale; gestione del personale della direzione e vigilanza sulle modalità di svolgimento dei rapporti di lavoro; gestione finanziaria e contabile; programmazione e verifica dell'attività della Direzione generale; coordinamento con il controllo di gestione dipartimentale; contenzioso;

Ufficio II - Sperimentazione e ricerca: promozione e linee guida della sperimentazione; promozione della ricerca sui farmaci; sperimentazioni cliniche sui dispositivi medici; banca dati sulle sperimentazioni; segreteria del Comitato etico nazionale;

Ufficio III - Attività ispettive: attività ispettiva di buona pratica di fabbricazione e buona pratica clinica; mutuo riconoscimento;

Ufficio IV - Autorizzazioni per l'immissione in commercio di farmaci: autorizzazioni per l'immissione in commercio di medicinali con procedura nazionale;

Ufficio V - Produzione e distribuzione: autorizzazioni delle officine di produzione; sistemi di allerta; sequestri; controlli e sicurezza sulla distribuzione intermedia e finale di medicinali; definizione delle linee guida per i controlli territoriali; import-export dei medicinali;

Ufficio VI - Farmacovigilanza: farmacovigilanza; farmacoepidemiologia; promozione di studi e ricerche sull'utilizzazione dei farmaci; monitoraggio, vigilanza sugli incidenti;

Ufficio VII - Dispositivi medici: collegamento con la banca dati europea dei dispositivi medici; controlli e sicurezza sulla distribuzione intermedia e finale di dispositivi medici; certificati di libera vendita; sorveglianza e verifica della conformità dei dispositivi medici; segreteria della Commissione unica dei dispositivi medici (CUD);

Ufficio VIII - Ufficio centrale stupefacenti: controllo sulla produzione, commercio e impiego delle sostanze stupefacenti e psicotrope; terapia del dolore;

Ufficio IX - Autorizzazioni per le immissioni in commercio di altri prodotti: autorizzazioni per le immissioni in commercio di presidi medico-chirurgici, biocidi, cosmetici, prodotti erboristici; definizione di linee guida per i controlli territoriali e adempimenti in tema di import-export;

Ufficio X - Adempimenti comunitari: procedure ed altri adempimenti comunitari;

Ufficio XI - Prezzi: indagini di mercato; contrattazioni con le aziende, segreteria del gruppo CIPE per la negoziazione del prezzo dei farmaci registrati con procedura comunitaria e della Commissione prezzi non rientranti nel regime del Prezzo medio europeo (PME);

Ufficio XII - Segreteria CUF e altri organismi collegiali: segreteria della Commissione unica del farmaco (CUF) delle sottocommissioni della CUF e degli organismi collegiali della Direzione generale;

Ufficio XIII - Sistemi di controllo e certificazione di qualità: sistemi di controllo e certificazione di qualità in materia di farmaci e dispositivi medici;

Ufficio XIV - Informazione e pubblicità: informazione sui farmaci agli operatori sanitari ed ai cittadini; educazione sanitaria; Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali; linee guida per le autorizzazioni e il controllo della pubblicità e della informazione scientifica; segreteria della Commissione pubblicità.

2. Le funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca della Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici sono determinate nel numero di undici, conferibili a dirigenti di seconda fascia.

Art. 7.

Direzione generale della ricerca scientifica e tecnologica

1. La Direzione generale della ricerca scientifica e tecnologica, è articolata nei seguenti uffici di livello dirigenziale:

Ufficio I - Affari generali: segreteria del direttore generale; gestione del personale della direzione e vigilanza sulle modalità di svolgimento dei rapporti di lavoro; gestione finanziaria e contabile; programma-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

zione e verifica dell'attività della direzione generale; coordinamento con il controllo di gestione dipartimentale;

Ufficio II - Riconoscimento e vigilanza IRCCS: riconoscimento del carattere scientifico degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e vigilanza sulla permanenza dei requisiti; vigilanza sulla gestione;

Ufficio III - Verifiche su ricerche IRCCS: verifica sulle ricerche correnti e finalizzate svolte dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico; anagrafe delle ricerche e trasferimento dei relativi risultati; bollettino delle ricerche;

Ufficio IV - Ricerca sanitaria e tecnologica: segreteria della Commissione nazionale per la ricerca sanitaria; elaborazione ed attuazione del programma di ricerca sanitaria; collegamenti con enti e istituzioni di ricerca; collegamenti con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; promozione della ricerca tecnologica in materia sanitaria; informazioni alle regioni e agli operatori a supporto delle decisioni relative all'uso delle tecnologie mediche; rapporti con università, enti di ricerca pubblici e privati, nazionali e internazionali; verifiche sulle ricerche correnti e finalizzate svolte dagli altri enti vigilati;

Ufficio V - Vigilanza enti: vigilanza sulla Croce rossa italiana, sulla Lega italiana per la lotta contro i tumori, sull'Istituto italiano di medicina sociale e sulla Agenzia per i servizi sanitari regionali;

Ufficio VI - Vigilanza sull'Istituto superiore di sanità e sull'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro: vigilanza sull'Istituto superiore di sanità e sull'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e monitoraggio dell'attività di ricerca;

Ufficio VII - Reti nazionali ed internazionali di alta specialità e tecnologia: promozione di reti nazionali per patologie e di centri di alta specializzazione o tecnologia; gestione delle risorse finalizzate;

Ufficio VIII - Medicina dello sport e antidoping: linee guida nella medicina dello sport; tutela della salute nelle attività sportive; lotta contro il doping; segreteria della Commissione antidoping.

2. Le funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca della Direzione generale della ricerca scientifica e tecnologica sono determinate nel numero di sette, conferibili a dirigenti di seconda fascia.

Art. 8.

Direzione generale del personale organizzazione e bilancio

1. La Direzione generale del personale, organizzazione e bilancio è articolata nei seguenti uffici di livello dirigenziale:

Ufficio I - Affari generali e contenzioso del lavoro: segreteria del direttore generale; procedimenti di conciliazione e contenzioso in materia di controversie di lavoro; segreteria del collegio arbitrale di disciplina; procedimenti e provvedimenti disciplinari;

Ufficio II - Organizzazione, pianificazione e sviluppo risorse umane: sviluppo e applicazione dei sistemi di valutazione delle posizioni, delle prestazioni e del potenziale del personale; rilevazione e programmazione dei fabbisogni di personale; analisi dei processi e dell'organizzazione del lavoro, studio, sperimentazione e coordinamento dei processi innovativi; semplificazione delle procedure; formazione, aggiornamento e riqualificazione del personale; gestione e coordinamento del sistema di rilevazione delle presenze; sistema informativo del personale e relative banche dati; relazioni annuali;

Ufficio III - Gestione del personale: programmazione delle assunzioni; selezione e reclutamento; trattamento giuridico; mobilità interna ed esterna; matricola e ruoli del personale;

Ufficio IV - Trattamento economico del personale: trattamento economico fondamentale e accessorio; adempimenti fiscali, previdenziali e contributivi; gestione polizze assicurative; assistenza fiscale; trattamento di quiescenza; ricongiunzione e riscatti; trattamento di missione del personale del Ministero e dei Carabinieri per la sanità (NAS); servizio sostitutivo mensa; spese giudiziarie; operazioni in valuta estera;

Ufficio V - Relazioni sindacali: sistema delle relazioni sindacali; contrattazione a livello di amministrazione; contrattazione decentrata del personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dei capi Dipartimento; promozione del benessere psicofisico del dipendente negli ambienti di lavoro;

Ufficio VI - Bilancio e controllo di gestione: formulazione previsioni annuali e pluriennali; individuazione e gestione dei capitoli di spesa a gestione unificata; rendiconto annuale; coordinamento in materia di bilancio economico; monitoraggio della spesa; sviluppo e gestione dei sistemi di programmazione e controllo; raccordo con gli uffici dipartimentali competenti ai fini del controllo di gestione; supporto al servizio di controllo interno;

Ufficio VII - Gestione patrimonio: acquisizione, gestione e manutenzione degli immobili e dei relativi impianti; ufficio tecnico; autoparco e utenze del Ministero;

Ufficio VIII - Beni mobili e servizi: acquisizione e gestione dei beni mobili e servizi del Ministero e dei Carabinieri per la sanità (NAS), ad eccezione di quelli informatici; utenze dei Carabinieri della sanità; consegnatario; cassa; servizi generali; supporto procedure gare;

Ufficio IX - ufficio relazioni con il pubblico e attività di prevenzione e protezione dai rischi: relazioni con il pubblico; attività di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi della vigente normativa in materia di

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro delle sedi centrali; informazione e proposte di formazione dei lavoratori.

2. Le funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca della Direzione generale del personale, organizzazione e bilancio sono determinate nel numero di due, conferibili a dirigenti di seconda fascia.

CAPO IV

DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE E COMUNICAZIONE

Art. 9.

Direzione generale della prevenzione sanitaria

1. La Direzione generale della prevenzione sanitaria è articolata nei seguenti uffici di livello dirigenziale:

Ufficio I - Affari generali: segreteria del direttore generale; gestione del personale della Direzione e vigilanza sulle modalità di svolgimento dei rapporti di lavoro; gestione finanziaria e contabile; programmazione e verifica dell'attività della Direzione generale; coordinamento con il controllo di gestione dipartimentale;

Ufficio II - Igiene, prevenzione e sicurezza del lavoro: igiene, prevenzione e sicurezza del lavoro; radioprotezione;

Ufficio III - Coordinamento Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF): coordinamento degli USMAF; attività di prevenzione concernenti il rischio chimico, nucleare e radiologico legato al pericolo di azioni terroristiche; aspetti connessi alla protezione civile;

Ufficio IV - Qualità degli ambienti di vita: qualità degli ambienti di vita, del suolo e dell'aria; incidenti stradali e domestici; gestione e smaltimento dei rifiuti; tutela igienico-sanitaria da fattori di inquinamento e nei confronti delle sostanze pericolose, delle lavorazioni insalubri e dei processi e prodotti ad alto rischio; stabilimenti termali; qualità delle acque;

Ufficio V - Malattie infettive e profilassi internazionale: malattie infettive; profilassi internazionale; osservatorio epidemiologico nazionale; attività di prevenzione concernenti pericoli di bioterrorismo;

Ufficio VI - Biotecnologie: genetica; biotecnologie; buone pratiche di laboratorio;

Ufficio VII - Promozione salute e integrazione socio-sanitaria: promozione della salute con particolare riferimento alle fasce più vulnerabili; disabilità e riabilitazione, invalidità civile; malattie non trasmissibili; salute mentale; sanità penitenziaria; analisi dei modelli socio-sanitari di sviluppo territoriale; analisi delle strutture delle aziende UU.SS.LL. per la prevenzione, per i piani attuativi locali e per i determinanti di salute; studi ed analisi tecnico-scientifiche relative ai soggetti deboli e individuazione di misure di sostegno;

Ufficio VIII - Trapianti: trapianti d'organo, di tessuti e cellule; sangue ed emoderivati escluse le specialità medicinali; laboratori e strutture trasfusionali; segreteria Commissione nazionale per il servizio trasfusionale;

Ufficio IX - Promozione comportamenti e stili di vita: promozione di comportamenti e stili di vita per la salute e relativi interventi in materia di dipendenza da farmaci e sostanze da abuso e di AIDS, compresa la cooperazione con i Paesi esteri.

2. La Direzione generale della prevenzione sanitaria coordina, per quanto di competenza, le attività degli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera, di livello dirigenziale non generale, di seguito individuati con i relativi ambiti ed unità territoriali:

1) ufficio di Milano-Malpensa; unità territoriali: Milano-Malpensa, Torino;

2) ufficio di Venezia; unità territoriali: Venezia, Trieste;

3) ufficio di Genova; unità territoriali: Genova, Savona, La Spezia, Imperia;

4) ufficio di Bologna; unità territoriali: Bologna, Ravenna;

5) ufficio di Livorno; unità territoriali: Livorno, Pisa;

6) ufficio di Roma-Fiumicino; unità territoriali: Roma, Fiumicino, Civitavecchia con compiti di rilascio, in modo unificato su tutto il territorio nazionale e mediante servizio continuativo h 24, della libera pratica sanitaria (LPS) nei casi in cui non sia necessario l'accesso a bordo;

7) ufficio di Pescara; unità territoriali: Pescara, Ancona;

8) ufficio di Napoli; unità territoriali: Napoli, Salerno, Cagliari, Porto Torres;

9) ufficio di Bari; unità territoriali: Bari, Manfredonia;

10) ufficio di Brindisi; unità territoriali: Brindisi, Taranto;

11) ufficio di Palermo; unità territoriali: Palermo, Porto Empedocle, Trapani;

12) ufficio di Catania; unità territoriali: Catania, Messina, Siracusa, Augusta, Reggio Calabria, Gioia Tauro.

3. Le funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca della Direzione generale della prevenzione sanitaria sono determinate nel numero di tredici, conferibili a dirigenti di seconda fascia.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Art. 10.

Direzione generale della sanità veterinaria e degli alimenti

1. La Direzione generale della sanità veterinaria e degli alimenti è articolata nei seguenti uffici di livello dirigenziale:

Ufficio I - Affari generali: segreteria del direttore generale; gestione del personale della direzione e vigilanza sulle modalità di svolgimento dei rapporti di lavoro; gestione finanziaria e contabile; programmazione e verifica dell'attività della direzione generale; coordinamento con il controllo di gestione dipartimentale;

Ufficio II - Ricerca e sperimentazione, sistema informativo e statistica sanitaria: coordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali e dei centri di referenza; formazione e informazione; sistema informativo e statistica sanitaria; controllo e certificazione della qualità;

Ufficio III - Rapporti e organismi esterni: procedure e altri adempimenti comunitari e internazionali; import-export di animali e prodotti di origine animale e controlli alle frontiere; coordinamento uffici territoriali;

Ufficio IV - Tecnologie alimentari: additivi; aromi; imballaggi; contaminanti; tecnologie alimentari; nuovi alimenti; igiene generale della distribuzione e della vendita degli alimenti;

Ufficio V - Sicurezza alimentare: controllo ufficiale; monitoraggio della sicurezza alimentare;

Ufficio VI - Allerta ed emergenze: sistemi di allerta; unità di crisi ed emergenze;

Ufficio VII - Verifiche dei sistemi di prevenzione veterinaria e alimentare: verifiche di conformità nell'applicazione della normativa e del rispetto della procedure operative; attività ispettive sui processi produttivi;

Ufficio VIII - Tutela della salute animale: sanità animale; anagrafe del bestiame;

Ufficio IX - Alimenti di origine animale: igiene dei prodotti di origine animale;

Ufficio X - Tutela del benessere animale: tutela del benessere animale; riproduzione animale e fecondazione artificiale; igiene zootecnica; igiene urbana veterinaria; lotta al randagismo;

Ufficio XI - Alimentazione animale: farmaci e farmacovigilanza veterinari: alimentazione animale; segreteria della Commissione consultiva per il farmaco veterinario e della Commissione tecnica mangimi;

Ufficio XII - Alimentazione umana: nutrizione, prodotti destinati ad una alimentazione particolare; alimenti arricchiti e funzionali; integratori alimentari, compresi quelli a base di ingredienti erboristici ad effetto fisiologico; segreteria della Commissione consultiva per i prodotti destinati ad una alimentazione particolare; autorizzazione agli stabilimenti di produzione;

Ufficio XIII - Prodotti fitosanitari: prodotti fitosanitari; segreteria della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari;

Ufficio XIV - Alimenti vegetali: alimenti di origine vegetale.

2. La Direzione generale della sanità veterinaria e degli alimenti coordina, per quanto di competenza, gli Uffici veterinari di livello dirigenziale non generale per gli adempimenti comunitari (UVAC) e Posti di ispezione frontalieri (PIF) di seguito individuati con le relative specificità:

1) Torino UVAC Piemonte - PIF;

2) Pollein UVAC Valle d'Aosta - PIF;

3) Milano UVAC Lombardia;

4) Vipiteno UVAC Trentino-Alto Adige;

5) Verona UVAC Veneto;

6) Gorizia UVAC Friuli-Venezia Giulia - PIF;

7) Bologna UVAC Emilia-Romagna - PIF;

8) Genova UVAC Liguria - PIF;

9) Livorno UVAC Toscana - PIF;

10) Ancona UVAC Marche e Umbria - PIF;

11) Pescara UVAC - Abruzzo;

12) Fiumicino UVAC - Lazio;

13) Napoli UVAC Campania e Basilicata - PIF;

14) Bari UVAC Puglia - PIF;

15) Reggio Calabria UVAC Calabria - PIF;

16) Palermo UVAC Sicilia - PIF;

17) Sassari UVAC Sardegna - PIF;

18) Chiasso - PIF;

19) Linate - PIF;

20) Malpensa - PIF;

21) Prosecco - PIF;

22) La Spezia - PIF;

23) Fiumicino - PIF.

3. Le funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca della Direzione generale della sanità veterinaria e degli alimenti sono determinate nel numero di sei, conferibili a dirigenti di seconda fascia.

Art. 11.

Direzione generale della comunicazione e relazioni istituzionali

1. La Direzione generale della comunicazione e relazioni istituzionali è articolata nei seguenti uffici di livello dirigenziale:

Ufficio I - Affari generali: segreteria del direttore generale; gestione del personale della direzione e vigilanza sulle modalità di svolgimento dei rapporti di lavoro; gestione finanziaria e contabile; programmazione e verifica dell'attività della Direzione generale; coordinamento con il controllo di gestione dipartimentale;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Ufficio II - Studi e ricerche: studi, pubblicazioni, convegni e congressi scientifici; materiale editoriale; elaborazione immagine del Ministero; affidamento e valutazione di studi e ricerche a organismi e professionisti esterni; monitoraggio delle attività e diffusione dei risultati; coordinamento delle attività e dei prodotti delle commissioni di studio e gruppi di lavoro operanti nel Ministero;

Ufficio III - Comunicazione e informazione: attività di comunicazione e informazione agli operatori sanitari, alle imprese e ai cittadini; rapporti con i media; educazione sanitaria;

Ufficio IV - Relazioni istituzionali: atti di indirizzo e coordinamento in materia di rapporti di comunicazione tra Servizio sanitario nazionale e università; rapporti con organismi pubblici e privati operanti in materia sanitaria, comprese le organizzazioni del volontariato e del terzo settore;

Ufficio V - Portale del Ministero: centralino SOS salute; portale Internet.

2. Le funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca della Direzione generale della comunicazione e relazioni istituzionali sono determinate nel numero di quattro, conferibili a dirigenti di seconda fascia.

Art. 12.

Direzione generale per i rapporti con l'Unione europea e per i rapporti internazionali

1. La Direzione generale dei rapporti internazionali è articolata nei seguenti uffici di livello dirigenziale:

Ufficio I - Affari generali: segreteria del direttore generale; gestione del personale della direzione e vigilanza sulle modalità di svolgimento dei rapporti di lavoro; gestione finanziaria e contabile; programmazione e verifica dell'attività della direzione generale; coordinamento con il controllo di gestione dipartimentale; servizio cerimoniale del Ministero;

Ufficio II - Rapporti internazionali in materia di assistenza sanitaria: attività dell'Unione europea e accordi bilaterali e multilaterali in materia di assistenza sanitaria; rapporti economico-finanziari con Stati esteri in applicazione di regolamenti dell'Unione europea e convenzioni internazionali e connessi rapporti con le regioni, le province autonome e le aziende sanitarie;

Ufficio III - Rapporti con l'OMS e altre agenzie ONU: attività dell'Organizzazione mondiale della sanità, delle altre agenzie e organismi specializzati delle Nazioni Unite; attuazione convenzioni e programmi sanitari internazionali in ambito Nazioni Unite; rapporto sulla salute in Italia nel contesto internazionale;

Ufficio IV - Rapporti con l'Unione europea, con il Consiglio d'Europa e con l'OCSE: attività dell'Unione europea nel settore della sanità pubblica; promozione dell'attuazione di normative; attività sanitarie del Consiglio d'Europa e dell'Organizzazione per lo sviluppo e la cooperazione economica; promozione dell'attuazione di programmi e normative delle citate Organizzazioni;

Ufficio V - Accordi bilaterali: attività connesse alla stipula degli accordi bilaterali in ambito sanitario e dell'attuazione dei relativi programmi di attività; rapporti con le ambasciate, acquisizione e valutazione di dati sanitari di Stati esteri; confronto tra le politiche sanitarie italiane e internazionali; coordinamento della partecipazione del Ministero della salute ad emergenze sanitarie internazionali;

Ufficio VI - Assistenza sanitaria all'estero dei cittadini italiani: assistenza sanitaria degli stranieri in Italia: assistenza sanitaria all'estero dei lavoratori italiani, compresi i rimborsi delle spese di assistenza in forma indiretta; prestazioni di alta specializzazione all'estero; assistenza sanitaria agli emigrati, apolidi, rifugiati politici e stranieri in Italia, anche sotto forma di provvidenze straordinarie; gestione delle prestazioni sanitarie connesse con l'attività di servizio svolta all'estero dai dipendenti pubblici;

Ufficio VII - Ospedali italiani nel Mondo: assistenza alle strutture sanitarie italiane nel Mondo; definizione della rete e gestione del programma Ospedali nel Mondo.

2. Le funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca della Direzione generale dei rapporti internazionali sono determinate nel numero di due, conferibili a dirigenti di seconda fascia.

Art. 13.

Incarichi conferibili ai dirigenti di primo livello del ruolo sanitario

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del contratto collettivo di lavoro relativo ai dirigenti sanitari del Ministero della salute per il quadriennio 1998-2001, si provvederà a rideterminare gli incarichi conferibili ai dirigenti di primo livello.

Art. 14.

Abrogazioni

1. Il presente decreto abroga e sostituisce il decreto 17 maggio 2001 del Ministero della sanità recante «Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero della sanità».

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Art. 15.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione. Le disposizioni in esso contenute avranno attuazione a partire dalla data di registrazione.

Roma, 12 settembre 2003

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5 Salute, foglio n. 11

03A11738

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 29 ottobre 2003.

Proroga del commissariamento dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478, di costituzione dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante il riordinamento degli enti pubblici nazionali a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e, in particolare l'art. 10 del decreto, che include l'Istituto tra gli enti di ricerca;

Visto il proprio decreto in data 27 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 16 maggio 2001, con il quale è stato approvato il nuovo statuto dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), adottato con delibera n. 1 del 7 febbraio 2001, dal consiglio di amministrazione dell'ente;

Visto il proprio decreto in data 17 settembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 25 settembre 2001, recante l'annullamento in autotutela del proprio citato decreto del 27 aprile 2001, ritenuto illegittimo in considerazione dei rilievi sullo stesso formulati dal magistrato della Corte dei conti delegato al controllo dell'Istituto;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 3, del citato decreto del 17 settembre 2001 con il quale il prof. Carlo Dell'Aringa è stato nominato commissario straordinario dell'ISFOL fino al 31 gennaio 2002 con il compito di assicurare l'ordinaria gestione dell'ente e di elaborare una proposta di adeguamento dello statuto che fosse conforme alla normativa di settore sopra indicata;

Visto i propri decreti in data 22 gennaio 2002 ed in data 5 giugno 2002, rispettivamente pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 31 gennaio 2002 e n. 135 dell'11 giugno 2002, con i quali, considerato che la proposta di adeguamento dello statuto formulata dal prof. Carlo Dell'Aringa necessitava di ulteriori approfondimenti, il commissariamento dell'Istituto è stato prorogato al 31 dicembre 2002;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 marzo 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 18 giugno 2003, di approvazione del nuovo statuto dell'ISFOL;

Visti i propri decreti in data 20 dicembre 2002, in data 28 febbraio 2003 ed in data 30 giugno 2003, rispettivamente pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 dicembre 2002, n. 65 del 19 marzo 2003 e n. 154 del 5 luglio 2003, con i quali il commissariamento dell'Istituto è stato prorogato al 31 ottobre 2003, considerato, da ultimo, che le procedure di nomina degli organi di amministrazione dell'ISFOL, da effettuarsi ai sensi del nuovo statuto, richiedevano tempi non compatibili con la scadenza del periodo di commissariamento;

Considerato che le citate procedure di nomina degli organi di amministrazione dell'ISFOL non sono tuttora concluse;

Ritenuto pertanto di dover prorogare il commissariamento dell'Istituto;

Decreta:

1. Il commissariamento dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), disposto con decreto in data 17 settembre 2001, prorogato con successivi decreti in data 22 gennaio 2002, in data 5 giugno 2002, in data 20 dicembre 2002, in data 28 febbraio 2003 ed in data 30 giugno 2003, è ulteriormente prorogato fino alla data di insediamento degli organi di amministrazione del predetto Istituto e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2003.

2. Il prof. Carlo Dell'Aringa è confermato commissario straordinario dell'ISFOL a decorrere dal 1° novembre 2003 e fino alle date sopra indicate; assume i poteri dei disciolti consiglio di amministrazione e comitato esecutivo dell'Istituto ed i compiti di assicurare l'ordinaria gestione dell'ente.

3. Al commissario straordinario dell'ISFOL è attribuito un compenso mensile pari a quello stabilito per il presidente dell'Istituto medesimo.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 2003

Il Ministro: MARONI

03A11853

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 13 ottobre 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Orchidea - Soc. coop. a r.l.» in liquidazione, in Torino, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Vista la relazione del liquidatore ordinario in data 18 luglio 2003 dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Orchidea - Soc. coop. a r.l.» in liquidazione, con sede in Torino (codice fiscale n. 06699180011), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e l'avv. Luca Achiluzzi, nato a Bologna il 1º settembre 1967, domiciliato in Ivrea (Torino), piazza Gino Pistoni n. 14, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 13 ottobre 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A11838

DECRETO 13 ottobre 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Promo - Coop. cooperativa di promozione della distribuzione a r.l.» in liquidazione, in Torino, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Vista la relazione del liquidatore ordinario in data 11 luglio 2003 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Promo - Coop. cooperativa di promozione della distribuzione a r.l.» in liquidazione, con sede in Torino (codice fiscale n. 04546810013), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Massimo Terranova, nato ad Ivrea (Torino) il 21 ottobre 1974 ed ivi domiciliato in via A. De Gasperi n. 4, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 13 ottobre 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A11839

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETO 13 ottobre 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Italtrend - Soc. coop. a r.l.», in Biella, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 21 ottobre 2002 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Italtrend Soc. coop. a r.l.», con sede in Biella (codice fiscale n. 01932050022), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Andrea Ferrero, nato a Kaduna (Nigeria) il 5 giugno 1966, domiciliato in Biella, via Trento, n. 55, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 13 ottobre 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A11840

DECRETO 13 ottobre 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Cooperativa servizi pulizie - C.S.P. Soc. coop. a r.l.», in Castelnovo ne' Monti, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 15 aprile 2003 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Cooperativa servizi pulizie - C.S.P. Soc. coop. a r.l.», con sede Castelnovo ne' Monti (Reggio Emilia) (codice fiscale n. 01595040351) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il rag. Oriello Gilioli, nato a Reggio Emilia il 21 settembre 1948, ed ivi domiciliato in via Mazzi n. 33, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 13 ottobre 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A11841

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETO 13 ottobre 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Consorzio Proter - Soc. coop. a responsabilità limitata», in Ascoli Piceno, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze delle ispezioni ordinarie del 23 aprile 2002 e dell'accertamento del 15 ottobre 2002 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Consorzio Proter - Soc. coop. a responsabilità limitata», con sede in Ascoli Piceno (codice fiscale n. 01236390447), in liquidazione ordinaria è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e la dott.ssa Giuliana Palmieri, nata ad Osimo (Ancona) il 7 febbraio 1968, residente in Castelfidardo (Ancona), via C. da Ponticelli n. 1, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 13 ottobre 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A11842

DECRETO 13 ottobre 2003.

Annullamento del decreto 30 giugno 2003 con il quale la società cooperativa «Tris - Piccola soc. coop. a r.l.», in Ivrea, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale n. 276/2003 in data 30 giugno 2003 con il quale la società cooperativa sotto indicata è stata posta in liquidazione coatta amministrativa;

Vista la sentenza n. 6/2003 R.G. in data 5 maggio 2003 del tribunale di Ivrea (Torino) con la quale è stato dichiarato il fallimento della cooperativa in questione;

Visto l'art. 196 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale n. 276/2003 in data 30 giugno 2003 con il quale la società cooperativa «Tris - Piccola soc. coop. a. r.l.», con sede in Ivrea (Torino) (codice fiscale n. 07801760013), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile con nomina del commissario liquidatore nella persona del dott. Massimo Terranova, è annullato.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 13 ottobre 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A11843

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 22 ottobre 2003.

Dichiarazione di calamità naturale nella Sacca del Canarin.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante «Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima» e successive modifiche;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 72, istitutiva del Fondo di solidarietà nazionale della pesca;

Visto l'art. 1 della legge n. 72/1992 che stabilisce la destinazione delle risorse del Fondo alla concessione di contributi, a titolo di pronto intervento a parziale copertura del danno, a favore di pescatori singoli o associati che abbiano subito gravi danni o si trovino in particolari condizioni di bisogno per la ripresa produttiva della propria azienda, in conseguenza di calamità naturali o di avversità meteomarine ovvero ecologiche di carattere eccezionale;

Visto il decreto 3 marzo 1992 del Ministro della Marina mercantile, recante «Modalità tecniche e criteri relativi alle provvidenze previste dalla legge 5 febbraio 1992, n. 72, concernente il Fondo di solidarietà nazionale della pesca»;

Visto il decreto ministeriale 25 febbraio 1997, recante modifiche al citato decreto ministeriale 3 marzo 1992;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000, recante ulteriori modifiche al citato decreto ministeriale 3 marzo 1992;

Vista l'istanza del 6 giugno 2002 con la quale la Federcoopesca ha chiesto il riconoscimento di calamità naturale a causa delle infiltrazioni di acqua dolce proveniente dal fiume Po che ha causato estese morie di vongole di allevamento nella Sacca del Canarin nel mese di maggio 2002;

Vista la relazione prodotta dall'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM), incaricato di effettuare accertamenti sull'esistenza e sulla rilevanza del fenomeno denunciato, nella quale è riconosciuta l'eccezionalità dell'evento;

Sentita la Commissione consultiva centrale della pesca marittima che, nella riunione dell'11 giugno 2003, ha reso all'unanimità parere favorevole al riconoscimento di calamità naturale;

Decreta:

Art. 1.

A seguito delle infiltrazioni di acqua dolce proveniente dal fiume Po che ha causato estese morie di vongole di allevamento nella Sacca del Canarin nel mese di maggio 2002, è dichiarato lo stato di calamità naturale.

Art. 2.

Al fine di conseguire la concessione del contributo previsto dal comma 2 dell'art. 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 72, le istanze, redatte secondo il modello allegato al presente decreto, devono essere trasmesse, tramite raccomandata a.r., a cura dei richiedenti, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche di mercato - Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura - Viale dell'Arte n. 16 - 00144 Roma, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

A tal fine farà fede il timbro dell'ufficio postale di spedizione.

Le domande inviate successivamente a tale termine, non saranno accolte.

Le domande potranno anche essere consegnate direttamente presso gli uffici della Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura negli orari di apertura al pubblico: tutti i martedì e giovedì dalle ore 11 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 17.

Art. 3.

Il contributo a fondo perduto di cui al presente decreto non è cumulabile con altre provvidenze allo stesso titolo disposte dallo Stato, dalle regioni, dalle province o da altri enti pubblici.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 22 ottobre 2003

Il Ministro: ALEMANNO

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO *B*
(Impianti)

Al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche di mercato - Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura - viale dell'Arte n. 16 - 00144 ROMA

Il sottoscritto ....
nato a .... il .... in qualità di titolare dell'impianto/legale rappresentante della società ....
con sede in .... via ....
codice fiscale .... partita IVA ....
chiede la concessione del contributo a fondo perduto a causa dello stato di calamità naturale dichiarato dal Ministro delle politiche agricole e forestali.

All'uopo allega:

1) autocertificazione resa «ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace», accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità valido, nella quale attesta:

di essere iscritto nel registro delle imprese di pesca al n. ......;

di non aver chiesto né ottenuto, per lo stesso titolo, altre agevolazioni disposte dallo Stato, dalle regioni, dalle province o da altri enti pubblici o, in caso affermativo, l'entità del contributo e l'ente erogatore;

di essere iscritto alla Camera di commercio, industria e artigianato e di non avere procedure fallimentari o di concordato preventivo in corso (ovvero, se non è iscritto alla Camera di commercio, di essere iscritto al tribunale - Sezione fallimentare);

2) documentazione atta a dimostrare e quantificare il danno subito a seguito della calamità di cui trattasi;

3) numero del conto corrente bancario o postale .... intestato al titolare dell'impianto, presso la banca o l'ufficio postale .... sede di ...., codice A.B.I. .... codice CAB ...., sul quale si chiede che il contributo venga accreditato.

Il sottoscritto esprime, inoltre, il proprio consenso affinché i dati personali forniti siano trattati, nel rispetto della legge n. 675/1996, solamente per il perseguimento delle finalità per le quali vengono acquisiti e si dichiara disponibile a fornire qualunque altra documentazione che codesta Direzione generale ritenga utile al fine della liquidazione del contributo.

Data ....

Firma ....

03A11764

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 9 ottobre 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Udine.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto 29 gennaio 1998, prot. n. 1998/11772, con il quale il Direttore generale del Dipartimento delle entrate ha delegato i direttori regionali territorialmente competenti ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, agli articoli n. 57 e 73;

Visto il decreto del Ministero delle finanze dd. 14 marzo 2000, che determina la data di entrata in vigore delle Agenzie;

Visto il decreto del Ministero delle finanze dd. 28 dicembre 2000, che stabilisce che le Agenzie fiscali esercitano tutte le attività e le funzioni previste dalla norma e dallo statuto;

Vista la nota prot. n. 1731/03 del 6 ottobre 2003 con le quali la Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Trieste ha richiesto il mancato funzionamento dell'A.C.I.-P.R.A. di Udine nel giorno 7 ottobre 2003 «per assemblea sindacale del personale»;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Udine è accertato il giorno 7 ottobre 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trieste, 9 ottobre 2003

Il direttore regionale: LATTI

03A11612

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETO 15 ottobre 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Milano.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle Entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale la procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Milano ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Milano in data 22 settembre 2003 per problemi tecnico-informatici imprevisti;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Milano in data 22 settembre 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 15 ottobre 2003

Il direttore regionale: ORSI

03A11689

PROVVEDIMENTO 15 ottobre 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio locale di Chiavari.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LIGURIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio locale di Chiavari il giorno 29 settembre 2003 dalle ore 12 alle ore 13.

Motivazioni.

L'ufficio locale di Chiavari ha comunicato con nota n. 39531 del 1º ottobre 2003 la chiusura al pubblico a causa della massiccia partecipazione dei dipendenti ad un'assemblea indetta dalle OO.SS. per il giorno 29 settembre 2003 dalle ore 12 alle ore 13.

Il Garante del contribuente, con nota n. 1656 dell'8 ottobre 2003, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera *A)* del decreto legislativo n. 32/2001, ha espresso parere favorevole.

Preso atto di quanto sopra, è stato disposto il presente provvedimento per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la relativa sospensione e proroga dei termini.

Riferimenti normativi:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modifiche;

statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1);

regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Genova, 15 ottobre 2003

Il direttore regionale: VIOLA

03A11611

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 17 ottobre 2003.

Accertamento del periodo di mancato e irregolare funzionamento dei servizi catastali dell'ufficio provinciale di Forlì.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA

Visto il decreto del Ministero delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, reg. 5 finanze, foglio n. 278, con il quale dal 1º gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, e che prevede, tra l'altro, che il periodo di mancato o irregolare funzionamento di singoli uffici finanziari è accertato con decreto del direttore del competente ufficio di vertice dell'agenzia fiscale interessata;

Visto l'art. 6 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio che stabilisce che le strutture di vertice dell'Agenzia sono, tra l'altro, le direzioni regionali;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003 con la quale l'Agenzia del territorio ha attivato le direzioni regionali a decorrere dal 1º marzo 2003 definendo le strutture di vertice tra cui la presente direzione;

Vista la nota prot. 178197 del 30 settembre 2003 del direttore dell'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio di Forlì, con la quale è stato comunicato il mancato funzionamento dei servizi catastali nella giornata del 25 settembre 2003, e l'irregolare funzionamento dei servizi catastali, dei servizi di cassa e accettazione atti con procedure Pregeo, Docfa e volture nella giornata del 26 settembre 2003;

Accertato che il mancato funzionamento e l'irregolare funzionamento, rispettivamente nei giorni 25 e 26 settembre 2003, sono dipesi dai lavori di migrazione del sistema informativo «Territorio» in ambiente Web, evento non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Visto il benestare n. 1154 dell'8 ottobre 2003 dell'ufficio del garante del contribuente sul mancato ed irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Forlì;

Determina:

È accertato il mancato funzionamento dei servizi catastali dell'ufficio provinciale di Forlì per l'intera giornata del 25 settembre 2003.

È accertato l'irregolare funzionamento dei servizi catastali, di cassa e di accettazione di atti con procedure Pregeo, Docfa e volture dell'ufficio provinciale di Forlì nella giornata del 26 settembre 2003.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 17 ottobre 2003

Il direttore regionale: IMBROGLINI

03A11765

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 20 ottobre 2003.

Designazione dei servizi di liquidazione «EXPRESS II» gestiti dalla Monte Titoli S.p.A.

IL GOVERNATORE
DELLA BANCA D'ITALIA

Visto, l'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210 («Attuazione della direttiva 98/26/CE sulla definitività degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli») che prevede la designazione, da parte della Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB, dei sistemi per l'esecuzione di ordini di trasferimento di cui all'art. 1, comma 1, lettera *m)*, numero 2) dello stesso decreto nonché la revoca, con le medesime modalità, della designazione dei sistemi indicati in allegato al medesimo decreto;

Visto il «Regolamento operativo dei servizi di liquidazione (EXPRESS II) e delle attività accessorie» adottato dalla Monte Titoli S.p.A. e approvato dalla Banca d'Italia, d'intesa con CONSOB, ai sensi dell'art. 4 del provvedimento del Governatore della Banca d'Italia dell'8 settembre 2000;

Considerato il prossimo avvio, da parte della Monte Titoli S.p.A., dei nuovi servizi di liquidazione, denominati EXPRESS II;

D'intesa con la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Dispone:

Sono designati i: «*Servizi di liquidazione EXPRESS II gestiti dalla Monte Titoli S.p.A.*».

A far data dalla prima attivazione dei nuovi servizi di liquidazione EXPRESS II, è revocata la designazione del seguente sistema: «EXPRESS».

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 20 ottobre 2003

Il Governatore: FAZIO

03A11844

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 22 ottobre 2003.

Sostituzione del commissario straordinario dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della regione autonoma della Sardegna - ARPAS. (Ordinanza n. 367).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
COMMISSARIO GOVERNATIVO
PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243, in data 29 settembre 2002, con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri autorizza il presidente della regione autonoma della Sardegna, commissario governativo per l'emergenza idrica, ad istituire l'Agenzia regionale di cui all'art. 3 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito con modificazioni nella legge 21 gennaio 1994, n. 61;

Vista la propria ordinanza n. 323 del 30 settembre 2002 con la quale è stata istituita l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della regione autonoma della Sardegna - ARPAS;

Visto in particolare, l'art. 14 della predetta ordinanza che prevede, in via di prima attuazione e provvisoria, la nomina di un commissario straordinario per lo svolgimento delle funzioni attribuite al direttore generale dell'Agenzia;

Vista l'ordinanza n. 324 del 2 ottobre 2002 dove è stato nominato il dirigente regionale dott. Antonio Usai quale commissario straordinario dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della regione autonoma della Sardegna - ARPAS;

Vista la nota n. 703 del 23 settembre 2003 dell'Agenzia regionale protezione ambiente della Sardegna con il quale il commissario straordinario dott. Antonio Usai rassegna le proprie dimissioni da commissario dell'Agenzia stessa;

Preso atto delle dimissioni del dott. Antonio Usai;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione del summenzionato commissario straordinario;

Ritenuto di dover conferire l'incarico di Commissario straordinario al dott. Geologo Giuseppe Caredda attuale dipendente della regione autonoma della Sardegna, con la qualifica di Istruttore direttivo tecnico geologo in servizio presso l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente in sostituzione del dott. Antonio Usai dimissionario;

Ordina:

Art. 1.

È decretata la nomina del dott. Geologo Giuseppe Caredda attuale dipendente della regione autonoma della Sardegna, con la qualifica di istruttore direttivo tecnico geologo in servizio presso l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente.

Art. 2.

Il commissario straordinario dura in carica fino alla nomina del direttore generale dell'Agenzia e ne svolge le funzioni.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 22 ottobre 2003

Il presidente della regione
commissario governativo
per l'emergenza idrica in Sardegna
MASALA

03A11845

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della Convenzione di sicurezza sociale tra la Santa Sede e la Repubblica italiana, con accordo amministrativo, firmati nella Città del Vaticano il 16 giugno 2000.

Il giorno 15 ottobre 2003 si è perfezionato lo scambio degli strumenti di ratifica previsto per l'entrata in vigore della Convenzione di sicurezza sociale tra la Santa Sede e la Repubblica italiana, con accordo amministrativo, firmati nella Città del Vaticano il 16 giugno 2000, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 19 agosto 2003, n. 244, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 2 settembre 2003.

In conformità all'art. 39, la Convenzione entrerà in vigore il giorno 1º gennaio 2004 e l'accordo amministrativo, in base all'art. 26, entrerà in vigore contemporaneamente alla Convenzione.

03A11846

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 30 ottobre 2003

Dollaro USA	1,1736
Yen giapponese	126,97
Corona danese	7,4332
Lira Sterlina	0,68825
Corona svedese	9,0152
Franco svizzero	1,5495
Corona islandese	88,97
Corona norvegese	8,2260
Lev bulgaro	1,9479
Lira cipriota	0,58316
Corona ceca	32,058
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	256,20
Litas lituano	3,4526
Lat lettone	0,6491
Lira maltese	0,4271
Zloty polacco	4,6739
Leu romeno	39512
Tallero sloveno	235,8000
Corona slovacca	41,305
Lira turca	1750510
Dollaro australiano	1,6549
Dollaro canadese	1,5337
Dollaro di Hong Kong	9,1106
Dollaro neozelandese	1,9096
Dollaro di Singapore	2,0353
Won sudcoreano	1380,56
Rand sudafricano	8,0806

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

03A11991

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Givair»

Estratto decreto A.I.C. n. 391 del 4 agosto 2003

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale GIVAIR, nelle forme e confezioni: «1 mg/ml soluzione da nebulizzare» 1 flacone da 30 ml.

Titolare A.I.C.: Epifarma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Episcopia - (Potenza), via S. Rocco n. 6, c.a.p. 85033, Italia, codice fiscale n. 01135800769.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «1 mg/ml soluzione da nebulizzare» 1 flacone da 30 ml - A.I.C. n. 035150010 (in base 10), 11JQ5U (in base 32);

classe: «A», ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 16 novembre 2001, n. 405, come modificato dall'art. 9, comma 5, della legge 8 agosto 2002, n. 178;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 7 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

forma farmaceutica: soluzione da nebulizzare;

validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore e controllore finale: Doppel farmaceutici S.r.l., stabilimento sito in Piacenza, stradone Farnese, 118.

Composizione: 1 flacone di soluzione da 30 ml contiene:

principio attivo: flunisolide 30 mg;

eccipienti: glicole propilenico 15 ml; sodio cloruro 135 mg; acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 30 ml.

Indicazioni terapeutiche: patologie allergiche delle vie respiratorie: asma bronchiale, bronchite cronica asmatiforme; riniti croniche e stagionali.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A11724

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Flunisolide»

Estratto decreto G n. 392 del 4 agosto 2003

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale generico FLUNISOLIDE, nelle forme e confezioni: «1 mg/ml soluzione da nebulizzare» flacone 30 ml.

Titolare A.I.C.: EG S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Scarlatti Domenico n. 31, c.a.p. 20124, Italia, codice fiscale n. 12432150154.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «1 mg/ml soluzione da nebulizzare» flacone 30 ml - A.I.C. n.035148016/G (in base 10), 11JN7J (in base 32);

classe: «A», ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 16 novembre 2001, n. 405, come modificato dall'art. 9, comma 5, della legge 8 agosto 2002, n. 178;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

forma farmaceutica: soluzione da nebulizzare;

validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Doppel farmaceutici S.r.l., stabilimento sito in Piacenza, stradone Farnese, 118.

Composizione: 1 flacone da 30 ml di soluzione contiene:

principio attivo: flunisolide 30 mg;

eccipienti: glicole propilenico 15 ml; sodio cloruro 135 mg; acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 30 ml.

Indicazioni terapeutiche: patologie allergiche delle vie respiratorie: asma bronchiale, bronchite cronica asmatiforme; riniti croniche e stagionali.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A11723

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Aciclovir TS».

Estratto decreto A.I.C. n. 393 del 4 agosto 2003

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale ACICLOVIR TS, nella forma e confezione: «800 mg compresse» 35 compresse.

Titolare A.I.C.: Farmaceutici T.S. S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Grottaferrata (Roma), via Maria Gabriella dell'Unità n. 2, pal. 13, c.a.p. 00046, Italia, codice fiscale n. 05777711002.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «800 mg compresse» 35 compresse - A.I.C. n. 035005014 (in base 10), 11D8LQ (in base 32);

forma farmaceutica: compressa;

classe: «A - nota 84», ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 16 novembre 2001, n. 405, come modificato dall'art. 9, comma 5, della legge 8 agosto 2002, n. 178;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 7 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: I.Bir.N. Istituto bioterapico nazionale S.r.l., stabilimento sito in Roma, via Vittorio Grassi n. 9/11/13/15.

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: aciclovir 800 mg;

eccipienti: amido di mais 40 mg; carbossimetilcellulosa sodica 20 mg; cellulosa microcristallina 180 mg; magnesio stearato 10 mg.

Indicazioni terapeutiche: trattamento della varicella e dell'herpes zoster.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A11725

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Amoxicillina».

Estratto decreto G n. 401 del 4 agosto 2003

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale generico AMOXICILLINA, nella forma e confezione: «1 g compresse solubili» 12 compresse.

Titolare A.I.C.: ABC farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Torino, corso Vittorio Emanuele II n. 72, c.a.p. 10121, Italia, codice fiscale n. 08028050014.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «1 g compresse solubili» 12 compresse - A.I.C. n. 035223015/G (in base 10), 11LXH7 (in base 32);

classe: «A» ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 16 novembre 2001, n. 405, come modificato dall'art. 9, comma 5, della legge 8 agosto 2002, n. 178;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

forma farmaceutica: compressa solubile;

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

Produttore e controllore finale: Francia farmaceutici S.r.l., stabilimento sito in Milano, via dei Pestagalli n. 7.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: amoxicillina triidrata 1,148 g pari ad amoxicillina 1 g;

eccipienti: cellulosa microcristallina; crospovidone; sodio laurilsolfato; sodio saccarinato; magnesio stearato; aroma fragola (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: infezioni da germi sensibili all'amoxicillina: infezioni acute e croniche delle vie respiratorie, infezioni otorinolaringoiatriche e stomatologiche; infezioni dell'apparato urogenitale, infezioni enteriche e delle vie biliari; infezioni dermatologiche e dei tessuti molli; infezioni di interesse chirurgico.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A11722

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Mannitolo»

Estratto decreto n. 424 del 22 settembre 2003

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale per uso umano a denominazione comune, con le caratteristiche di cui al Formulario unico nazionale: MANNITOLO, anche nelle forme e confezioni: «10 g/100 ml soluzione per infusione endovenosa» 24 flaconi in vetro 250 ml; «10 g/100 ml soluzione per infusione endovenosa» 20 flaconi in vetro 500 ml; «18 g/100 ml soluzione per infusione endovenosa» 49 flaconi in vetro 100 ml; «18 g/100 ml soluzione per infusione endovenosa» 24 flaconi in vetro 250 ml e «18 g/100 ml soluzione per infusione endovenosa» 20 flaconi in vetro 500 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Fresenius Kabi Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Isola della Scala (Verona), via Camagre n. 41-43, c.a.p. 37063, codice fiscale n. 00227080231.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «10 g/100 ml soluzione per infusione endovenosa» 24 flaconi in vetro 250 ml - A.I.C. n. 030770325/G (in base 10), 0XC14P (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione per infusione;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9 decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Fresenius Kabi Italia S.p.a., stabilimento sito in Isola della Scala (Verona) - Italia, via Camagre n. 41-43 (tutte); Pierrel Medical Care S.p.a., stabilimento sito in Tito Scalo (Potenza) - Italia, zona industriale (tutte).

Composizione: 1000 ml contengono:

principio attivo: mannitolo 100 g;

eccipienti: acqua p.p.i. quanto basta a 1000 ml;

confezione: «10 g/100 ml soluzione per infusione endovenosa» 20 flaconi in vetro 500 ml - A.I.C. n. 030770337/G (in base 10), 0XC151 (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione per infusione;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Fresenius Kabi Italia S.p.a., stabilimento sito in Isola della Scala (Verona), via Camagre n. 41-43 (tutte); Pierrel Medical Care S.p.a., stabilimento sito in Tito Scalo (Potenza) Italia, zona industriale (tutte).

Composizione: 1000 ml contengono:

principio attivo: mannitolo 100 g;

eccipienti: acqua p.p.i. quanto basta a 1000 ml;

confezione: «18 g/100 ml soluzione per infusione endovenosa» 49 flaconi in vetro 100 ml - A.I.C. n. 030770349/G (in base 10), 0XC15F (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione per infusione;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Fresenius Kabi Italia S.p.a., stabilimento sito in Isola della Scala (Verona), via Camagre n. 41-43 (tutte); Pierrel Medical Care S.p.a., stabilimento sito in Tito Scalo (Potenza), Italia, zona industriale (tutte).

Composizione: 1000 ml contengono:

principio attivo: mannitolo 180 g;

eccipienti: acqua p.p.i. quanto basta a 1000 ml;

confezione: «18 g/100 ml soluzione per infusione endovenosa» 24 flaconi in vetro 250 ml - A.I.C. n. 030770352/G (in base 10), 0XC15J (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione per infusione;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Fresenius Kabi Italia S.p.a., stabilimento sito in Isola della Scala (Verona), via Camagre n. 41-43 (tutte); Pierrel Medical Care S.p.a., stabilimento sito in Tito Scalo (Potenza) Italia, zona industriale (tutte).

Composizione: 1000 ml contengono:

principio attivo: mannitolo 180 g;

eccipienti: acqua p.p.i. quanto basta a 1000 ml;

confezione: «18 g/100 ml soluzione per infusione endovenosa» 20 flaconi in vetro 500 ml - A.I.C. n. 030770364/G (in base 10), 0XC15W (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione per infusione;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Fresenius Kabi Italia S.p.a., stabilimento sito in Isola della Scala (Verona) - via Camagre n. 41-43 (tutte); Pierrel Medical Care S.p.a., stabilimento sito in Tito Scalo (Potenza) Italia, zona industriale (tutte).

Composizione: 1000 ml contengono:

principio attivo: mannitolo 180 g;

eccipienti: acqua p.p.i. quanto basta a 1000 ml.

Indicazioni terapeutiche: il mannitolo si distribuisce esclusivamente nello spazio extracellulare, determinando essiccosi cellulare ed ipervolemia; viene escreto rapidamente dal rene determinando diuresi osmotica. È indicato nella prevenzione e/o trattamento della fase oligurica nell'insufficienza renale acuta, prima che diventi irreversibile e stabilizzata; nel trattamento dell'ipertensione endocranica e spinale e delle masse cerebrali; per ridurre la pressione endooculare; per incrementare l'escrezione renale di sostanze tossiche; per la misurazione del filtrato glomerulare.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A11686

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Elettrolitica equilibrata gastrica».

Estratto decreto n. 426 del 22 settembre 2003

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale a denominazione comune: ELETTROLITICA EQUILIBRATA GASTRICA, con le caratteristiche di cui al Formulario unico nazionale, anche nella forma e confezione: «soluzione per infusione endovenosa» 20 flaconi 500 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Fresenius Kabi Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Isola della Scala - (Verona), via Camagre n. 41-43, c.a.p. 37063, Italia codice fiscale n. 00227080231.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «Soluzione per infusione endovenosa» 20 flaconi 500 ml - A.I.C. n. 031376104/G (in base 10), 0XXJR8 (in base 32).

forma farmaceutica: soluzione per infusione;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9 decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Fresenius Kabi Italia S.p.a., stabilimento sito in Isola della Scala (Verona) - via Camagre n. 41-43 (tutte); Pierrel Medical Care S.p.a., stabilimento sito in Tito Scalo (Potenza) Italia, zona industriale (tutte).

Composizione: 1000 ml contengono:

principio attivo: sodio cloruro 3,7 g; potassio cloruro 1,3 g; ammonio cloruro 3,7 g;

eccipienti: acqua p.p.i. quanto basta a 1000 ml.

Indicazioni terapeutiche: ripristino delle condizioni di idratazione corporea e correzioni dell'alcalosi a seguito di perdite correlate a vomito massivo.

03A11685

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Ringer acetato».

Estratto decreto n. 427 del 22 settembre 2003

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale per uso umano a denominazione comune, con le caratteristiche di cui al Formulario unico nazionale: RINGER ACETATO, anche nelle forme e confezioni: «soluzione per infusione endovenosa» 20 flaconi 500 ml e «soluzione per infusione endovenosa» 24 flaconi 500 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Fresenius Kabi Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Isola della Scala (Verona), via Camagre n. 41-43, c.a.p. 37063, codice fiscale n. 00227080231.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «soluzione per infusione endovenosa» 20 flaconi 500 ml - A.I.C. n. 030772127/G (in base 10), 0XC2WZ (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione per infusione;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Fresenius Kabi Italia S.p.a., stabilimento sito in Isola della Scala (Verona), via Camagre n. 41-43 (tutte); Pierrel Medical Care S.p.a., stabilimento sito in Tito Scalo (Potenza) Italia, zona industriale (tutte).

Composizione: 1000 ml contengono:

principio attivo: sodio cloruro 6 g; potassio cloruro 0,3 g; calcio cloruro biidrato 0,2 g; sodio acetato triidrato 4 g;

eccipiente: acqua p.p.i. quanto basta a 1000 ml;

confezione: «soluzione per infusione endovenosa» 24 flaconi 500 ml - A.I.C. n. 030772139/G (in base 10), 0XC2XC (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione per infusione;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Fresenius Kabi Italia S.p.a., stabilimento sito in Isola della Scala (Verona), via Camagre n. 41-43 (tutte).

Composizione: 1000 ml contengono:

principio attivo: sodio cloruro 6 g; potassio cloruro 0,3 g; calcio cloruro biidrato 0,2 g; sodio acetato triidrato 4 g;

eccipiente: acqua p.p.i. quanto basta a 1000 ml.

Indicazioni terapeutiche: nella terapia sostitutiva delle perdite di fluidi extracellulari ed elettroliti, quando è necessari correggere stati acidosici lievi e moderati ma non gravi.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A11687

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Elettrolitica reidratante».

Estratto decreto n. 432 del 29 settembre 2003

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale per uso umano a denominazione comune, con le caratteristiche di cui al Formulario unico nazionale: ELETTROLITICA REIDRATANTE, anche nelle forme e confezioni: «III soluzione per infusione endovenosa» 24 flaconi in vetro 250 ml; «III soluzione per infusione endovenosa» 20 flaconi in vetro 500 ml e «III soluzione per infusione endovenosa» 24 flaconi in polipropilene 500 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Fresenius Kabi Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Isola della Scala (Verona), via Camagre n. 41-43, c.a.p. 37063, codice fiscale n. 00227080231.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «III soluzione per infusione endovenosa» 24 flaconi in vetro 250 ml - A.I.C. n. 030763268/G (in base 10), 0XBU84 (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione per infusione;

classe: «C»;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9 decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Fresenius Kabi Italia S.p.a., stabilimento sito in Isola della Scala (Verona) Italia, via Camagre n. 41-43 (tutte); Pierrel Medical Care S.p.a., stabilimento sito in Tito Scalo (Potenza) Italia, zona industriale (tutte).

Composizione: 1000 ml contengono:

principio attivo: sodio cloruro 5 g; potassio cloruro 0,75 g; calcio cloruro diidrato 0,35 g; magnesio cloruro esaidrato 0,31 g; sodio acetato triidrato 6,4 g; sodio citrato diidrato 0,75 g;

eccipiente: acqua p.p.i. quanto basta a 1000 ml;

confezione: «III soluzione per infusione endovenosa» 20 flaconi in vetro 500 ml - A.I.C. n. 030763270/G (in base 10), 0XBU86 (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione per infusione;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9 decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Fresenius Kabi Italia S.p.a., stabilimento sito in Isola della Scala (Verona) Italia, via Camagre n. 41-43 (tutte); Pierrel Medical Care S.p.a., stabilimento sito in Tito Scalo (Potenza) Italia, zona industriale (tutte).

Composizione: 1000 ml contengono:

principio attivo: sodio cloruro 5 g; potassio cloruro 0,75 g; calcio cloruro diidrato 0,35 g; magnesio cloruro esaidrato 0,31 g; sodio acetato triidrato 6,4 g; sodio citrato diidrato 0,75 g;

eccipiente: acqua p.p.i. quanto basta a 1000 ml;

confezione: «III soluzione per infusione endovenosa» 24 flaconi in polipropilene 500 ml - A.I.C. n. 030763282/G (in base 10), 0XBU8L (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione per infusione;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9 decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Fresenius Kabi Italia S.p.a., stabilimento sito in Isola della Scala (Verona) Italia, via Camagre n. 41-43 (tutte).

Composizione: 1000 ml contengono:

principio attivo: sodio cloruro 5 g; potassio cloruro 0,75 g; calcio cloruro diidrato 0,35 g; magnesio cloruro esaidrato 0,31 g; sodio acetato triidrato 6,4 g; sodio citrato diidrato 0,75 g;

eccipiente: acqua p.p.i. quanto basta a 1000 ml.

Indicazioni terapeutiche: reintegrazione dei fluidi ed elettroliti e trattamento degli stati acidosici lievi e moderati ma non gravi.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A11683

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Elettrolitica equilibrata pediatrica».

Estratto decreto n. 433 del 29 settembre 2003

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale per uso umano a denominazione comune, con le caratteristiche di cui al formulario unico nazionale: ELETTROLITICA EQUILIBRATA PEDIATRICA, anche nelle forme e confezioni: «soluzione per infusione endovenosa» 24 flaconi 250 ml e «soluzione per infusione endovenosa» 20 flaconi 500 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Fresenius Kabi Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Isola della Scala (Verona), via Camagre n. 41-43, c.a.p. 37063, codice fiscale n. 00227080231.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «soluzione per infusione endovenosa» 24 flaconi 250 ml - A.I.C. n. 031377106/G (in base 10), 0XXKQL (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione per infusione;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Fresenius Kabi Italia S.p.a., stabilimento sito in Isola della Scala (Verona), via Camagre n. 41-43 (tutte); Pierrel Medical Care S.p.a., stabilimento sito in Tito Scalo (Potenza) Italia, zona industriale (tutte).

Composizione: 1000 ml contengono:

principio attivo: sodio acetato triidrato 3,2 g; potassio cloruro 1,3 g; magnesio cloruro esaidrato 0,31 g; potassio fosfato bibasico 0,26 g; glucosio monoidrato 55 g;

eccipienti: acqua p.p.i. quanto basta a 1000 ml; sodio metabisolfito 0,1 g;

confezione: «Soluzione per infusione endovenosa» 20 flaconi 500 ml - A.I.C. n. 031377118/G (in base 10), 0XXKQY (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione per infusione;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9 decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Fresenius Kabi Italia S.p.a., stabilimento sito in Isola della Scala (Verona), via Camagre n. 41-43 (tutte); Pierrel Medical Care S.p.a., stabilimento sito in Tito Scalo (Potenza) Italia, zona industriale (tutte).

Composizione: 1000 ml contengono:

principio attivo: sodio acetato triidrato 3,2 g; potassio cloruro 1,3 g; magnesio cloruro esaidrato 0,31 g; potassio fosfato bibasico 0,26 g; glucosio monoidrato 55 g;

eccipienti: acqua p.p.i. quanto basta a 1000 ml; sodio metabisolfito 0,1 g.

Indicazioni terapeutiche: reintegrazione di fluidi e di elettroliti in cui sia necessario un apporto calorico. Trattamento delle acidosi metaboliche di lieve entità.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A11684

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Sefal».

Estratto decreto n. 358 del 25 luglio 2003

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Sepi Chimica S.r.l., con sede in via Vittorio Grassi, 9/11 - Roma, con codice fiscale n. 06806150584.

Medicinale: SEFAL.

Confezioni:

«0,25 microgrammi capsule molli» 30 capsule molli - A.I.C. n. 033819018;

«1 microgrammo capsule molli» 30 capsule molli - A.I.C. n. 033819020;

è ora trasferita alla società: Biores Italia S.r.l., con sede in via Vittorio Grassi, 13 - La Rustica (Roma), con codice fiscale n. 05754541000.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A11721

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Indapamide».

Estratto decreto G n. 395 del 4 agosto 2003

All'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale generico INDAPAMIDE, rilasciata alla società Merck Generics Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Cinisello Balsamo (Milano), via Aquileia, 35, c.a.p. 20092, Italia, codice fiscale n. 13179250157, è apportata la seguente modifica:

in sostituzione della confezione «2,5 mg compresse rivestite» 30 compresse (codice A.I.C. n. 033616018/G) viene autorizzata la confezione «2,5 mg compresse rivestite» 50 compresse (codice A.I.C. 033616020/G).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «2,5 mg compresse rivestite» 50 compresse - A.I.C. n. 033616020/G (in base 10), 101W4N (in base 32):

classe: «A» ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 16 novembre 2001, n. 405, come modificato dall'art. 9, comma 5, della legge 8 agosto 2002, n. 178;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

forma farmaceutica: compressa rivestita,

validità prodotto integro: 5 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Special Product's Line S.r.l., stabilimento sito in Pomezia (Roma) - Italy, via Campobello, 15; Mipharm S.p.a., stabilimento sito in Milano (Italia), via B. Quaranta, 12.

Composizione: ogni compressa rivestita contiene:

principio attivo: indapamide 2,5 mg;

eccipienti: lattosio 58,5 mg; saccarosio 23,5 mg; amido di mais 19 mg; talco 12 mg; gomma arabica 6 mg; magnesio carbonato 2,3 mg; magnesio stearato 1 mg; titanio biossido 0,2 mg; rosa eritrosina (E127) 0,2 mg.

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'ipertensione arteriosa essenziale.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti, contraddistinti dai numeri di codice 033616018/G possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

03A11726

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Solexa».

Estratto provvedimento UPC n. 102 del 15 ottobre 2003

Specialità medicinale: SOLEXA.

Società: Pfizer Italia S.r.l.

Provvedimento di modifica UPC: proroga smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Solexa», 200 mg 20 capsule rigide in blister alluminio/PVC Opaco/Aclar - A.I.C. n. 034625602/M possono essere dispensati per ulteriori novanta giorni a partire dal 15 ottobre 2003, data di scadenza del provvedimento UPC/II/1408/2003 del 23 giugno 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 189 del 16 agosto 2003, senza ulteriore proroga.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A11727

GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE — GURITEL

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501256/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	**ANGRI (SA)**	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	6415580	6415315
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
87100	**COSENZA**	BUFFETTI BUSINESS	Via C. Gabrieli (ex via Sicilia)	0984	408763	408779
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	8760011
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00195	**ROMA**	LIBRERIA MEDICHINI CLODIO	Piazzale Clodio, 26 A/B/C	06	39741182	39741156
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	8009525	8038392
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**

— **presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2003 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i soli supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie anno 2003.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€ **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€ **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 0,77
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 0,85	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento al netto delle spese di spedizione

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE